

IUS COMMUNE

Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte

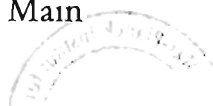
Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts
für Europäische Rechtsgeschichte
Frankfurt am Main

XXV

Herausgegeben von DIETER SIMON
und MICHAEL STOLLEIS



Vittorio Klostermann Frankfurt am Main
1998



OSVALDO CAVALLAR

Ledere Rem Publicam

Il trattato «*De portacione armorum*» attribuito a Bartolo da Sassoferrato e alcune *quaestiones* di Martino da Fano*

Anni orsono, Antonio Era, sostenendo l'impossibilità di attribuire a Bartolo da Sassoferrato i trattati *De tabellionibus* e *Contrarietates iuris civilis romanorum et iuris longobardorum*, temeva di «falcidiare invece di arricchire» la produzione bartoliana.¹ Ricostituiti i fondamenti della fama di questo giurista su altro che la mera vastità della sua produzione giuridica, è scomparso pure il sacro timore di falcidiarne la bibliografia e riattribuzioni e disattribuzioni si sono susseguite alacramente.² Il trattato in questione, «*De portacione armorum*», a differenza di altre opere spurie, non compare nelle ripetute edizioni a stampa di *tractatus*, *quaestiones* e *consilia* assegnati a Bartolo e, per una volta

* Ricerca realizzata con il contributo della Nanzan University di Nagoya.

¹ A. ERA, Due trattati attribuiti a Bartolo: *De tabellionibus* e *Contrarietates iuris civilis romanorum et iuris longobardorum*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, Milano 1962, vol. 2, pp. 219-225, citazione a p. 219.

² Alcuni esempi bastino: P. LEGENDRE, Une œuvre faussement attribuée à Bartole, in: *Revue historique de droit français et étranger* IV ser. 42 (1964), p. 704; A. CAMPITELLI, Il *Tractatus de cicatricibus* di Francesco Albergotti attribuito a Bartolo da Sassoferrato, in: *Annali di storia del diritto* 8 (1964), pp. 269-288; D. MAFFEI, Il *Tractatus percussio-num* pseudo-bartoliano e la sua dipendenza da Odofredo, in: *Studi senesi* 78 (1966), pp. 7-18; J. KIRSHNER, A *Quaestio de usuris* Falsely Attributed to Bartolus of Sassoferrato, in: *Renaissance Quarterly* 22 (1969), pp. 256-261; M. ASCHERI, Streghe e 'devianti': alcuni *consilia* apocrifi di Bartolo da Sassoferrato?, in: *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, pp. 81-99; ID., The Formation of the *Consilia* Collections of Bartolus de Saxoferrato and Some of His Autographs, in: *The Two Laws. Studies in Medieval Legal History Dedicated to Stephan Kuttner*, a cura di L. MAYALI e S. A. J. TIBBETS, Washington D. C. 1990, pp. 188-201; E. BRIZIO, I *Consilia* di Bartolo da Sassoferrato nel ms. Seo de Urgel 2109, in: *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, a cura di I. BAUMGÄRTNER, Sigmaringen 1995, pp. 239-242; G. COLLI, *Attribuuntur Bartolo et tamen non sunt Bartoli*. Prolegomeni ad una bibliografia analitica dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo, in: *Il Bibliotecario. Rivista semestrale di studi bibliografici*, nuova serie, gennaio-giugno 1996, pp. 145-192.

tanto, l'arricchimento bibliografico avvenne, e si mantenne, al solo livello di tradizione manoscritta.

Il testo di questo denso trattato conservato nel ms. Vat. lat. 2693 porta la sigla «*Bartolus*» nell'explicit;³ quello tramandato dal ms. 2209 della Biblioteca Nacional di Madrid, nella rubrica d'apertura; e, similmente, il testo trasmesso da Hs. 5 della Staatliche Bibliothek di Eichstätt, come pure quello contenuto nel ms. 284 della Biblioteca de la Universitat de Barcelona, dispiega il nome di Bartolo accanto al titolo. Il comparativamente profuso explicit del testo del ms. 18 della Biblioteca del Cabildo di Cordova, «*Explicit tractatus armorum compositus per dominum Bar[tolum] de Saxoferrato legum doctor*», pare indicare che ci si possa realmente trovare di fronte ad un trascurato trattato di Bartolo.⁴ Non meraviglia punto se l'occhio giuridico di Bartolo si sia andato a posare anche sul rilevante problema del porto d'armi nelle città-stato medievali, proprio perché si posò sui maggiori problemi politici e sociali del suo tempo, quali le rappresaglie (*De represaliis*), la forma di governo delle città-stato (*De regimine civitatis*), le lotte tra fazioni politiche avverse (*De Guelphis et Gebellinis*) e l'incipiente evoluzione in forma tirannica dei regimi municipali (*De tyranno*) – tanto per ricordare almeno alcuni dei suoi trattati maggiormente connessi alla costituzione giuridica della società medievale.⁵

Se, *prima facie*, le indicazioni dei manoscritti sembrano suggerire l'esistenza di un testo sfuggito alla prodigalità dei primi stampatori dell'opera bartoliana, i medesimi manoscritti inducono pure alla cautela. Il nome dell'*auctor* annunciato nella titolatura non trova sempre esatta corrispondenza nell'explicit, e viceversa. Il testo del ms. Vat. lat. 2693 presenta il solo titolo «*Tractatus armorum*», senza indicazione alcuna del nome del suo autore; e, similmente, quello di

³ A *Catalogue of Canon and Roman Law Manuscripts in the Vatican Library*, compiled under the direction of S. KUTTNER and R. ELZE, Città del Vaticano 1987, vol. 2, pp. 296–297.

⁴ Per la descrizione di questi manoscritti, vedi E. CASAMASSIMA, *Codices operum Bartoli a Saxoferrato recensiti*, vol. 1, *Iter Germanicum*, Firenze 1971, p. 40; ID., Note sui manoscritti di Bartolo nelle biblioteche tedesche, in: *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, Romanistische Abt. 97 (1962), pp. 169–238; e GARCÍA Y GARCÍA, *Codices operum Bartoli a Saxoferrato recensiti*, vol. 2, *Iter Hispanicum*, Firenze 1973, p. 65, Madrid; p. 15, Barcellona; p. 18, Cordova. Due soli mss. (Eichstätt Hs. 5 e Madrid 2209) vengono indicati da G. DOLEZALEK e H. VAN DER WOUW nel loro *Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600*, Francoforte s. M., 1972, vol. III, s. v. «*Bartolus, Tractatus de portacione armorum*».

⁵ D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314–1357)*, Firenze 1983.

Cordova. Nell'explicit del testo proposto dal ms. 2145 (ff. 30ra-31rb) della Biblioteca Nacional di Madrid – un testo molto vicino a quello del manoscritto vaticano – viene omessa in tutto la sospetta indicazione del nome di Bartolo. Il madrileno 2209, al contrario, chiude con la formula propiziatoria «*Laus Deo*», senza riproporre nome alcuno. Privo d'una qualsiasi formula di chiusura è pure il testo del manoscritto di Eichstätt; e, similmente, nel manoscritto di Barcellona, che pure presenta la convenzionale formula di chiusura «*Et sic est finis. Deo gratias*», viene omessa l'indicazione dell'autore. Di un'altra copia, quella preservata nel ms. 17 della Biblioteca Nacional di Madrid, si può solo notare l'assenza del nome dell'autore nella titolatura, perché mutilata dalla probabile perdita di almeno un folio.⁶

La già tenue traccia del nome dell'«*auctor*» s'assotiglia ulteriormente alla luce dell'analisi paleografica. A proposito del manoscritto di Barcellona, García y García nota come l'indicazione del nome di Bartolo sia una aggiunta posteriore e di altra mano che quella dello scriba.⁷ Similmente, nel ms. di Eichstätt rubriche, titolo e apposizione del nome dell'autore sono aggiunte posteriori di altra mano.⁸ Tuttavia, nessuno di questi indizi costituisce ancora una «*plena probatio*» della non paternità bartoliana del trattato.

Il testo del ms. Vat. lat. 2693 mina ulteriormente la già precaria attribuzione di parte della tradizione manoscritta.⁹ Dopo ben cinque delle *quaestiones* incluse nella parte conclusiva del trattato, a fol. 121v, compare la sigla «*mar.*» (Martinus) – una prassi stilistica che non trova riscontro negli altri trattati di Bartolo, editi e non, e che invita a concludere che questo non sia un tratto tipico dello «*stilus Bartoli*». ¹⁰

⁶ GARCÍA, *Iter Hispanicum* (nota 4), p. 53. Il testo termina con una scarsamente intelligibile allegazione «*l. si quis aburciens mortuoriam. Sed quid si aliquis*», che si deve intendere come: «*l. si quis, § qui abortionis aut amatorium* (D. 48.19.38.5). Sed quid si aliquis ... ».

⁷ GARCÍA, *Iter Hispanicum* (nota 4), p. 15, «atribuido por una mano posterior en este códice a Bartolo.» Dall'esame del microfilm mi pare di poter condividere che si tratta di un'altra mano. Nei due manoscritti madrileni, come pure nel manoscritto vaticano, rubriche e testo sono opera della medesima mano.

⁸ CASAMASSIMA, *Iter Germanicum* (nota 4), p. 40, e p. 38 per la descrizione delle caratteristiche paleografiche di questo codice.

⁹ Per la descrizione e il contenuto di questo codice vedi A Catalogue (nota 3), pp. 296–297.

¹⁰ Similmente, il ms. 2145 della Biblioteca Nacional di Madrid dopo quattro delle *quaestiones* incluse nella parte finale del trattato, a fol. 31rab, dispiega la sigla «*mar.*». Per un esempio di discussione sullo «*stilus Bartoli*» a livello di prassi consulente e le sue implicazioni processuali, vedi il consulto a più mani in: Archivio di Stato, Firenze, *Carte*

Contrariamente alla lettura proposta dai compilatori del catalogo dei manoscritti giuridici della Biblioteca Apostolica Vaticana, non mi pare corretto sciogliere il «*mar. bartolus*» di questo explicit in «*magister Bartolus*» per due ragioni.¹¹ Primo, perché la sigla «*mar.*» compare in precedenza altre quattro volte nel testo e, di conseguenza, non può essere resa come una apposizione. In secondo luogo, sebbene il titolo di «*magister*» fosse uno degli appellativi di cui il «*doctor iuris*» poteva fregiarsi, come testimonia per esempio Simone da Borsano,¹² tuttavia negli explicit dei trattati di Bartolo questo titolo non ricorre e, di solito, viene impiegato l'appellativo di «*dominus*» con l'addizionale qualifica di «*doctor iuris*».¹³ Non sorprendentemente, la forma «*magister*» non appare neppure nelle varie sottoscrizioni ai suoi *consilia*¹⁴ e, inutile dirlo, nemmeno nei rari *consilia* autografi, ove viene usata l'espressione «*legum doctor*».¹⁵ Inoltre, la corrispondente presenza della medesima sigla nel testo trasmesso dal ms. 2145 di Madrid conferma che non

strozziane III, 41/6, fols. 119–121, ove gli avvocati fiorentini Antonio Strozzi, Matteo Niccolini, Ormannozzo Deti e Giovanvittorio Soderini discutono dell'autenticità di un *consilium* di Bartolo. A questo proposito, Strozzi scriveva: «Sed non puto quod sit consilium Bartoli, cum non sit de eius stilo ponere casum ita longum. Item nullum fere consilium Bartoli incipit 'In X.ti nomine.' ... Sed potius fuit consilium alicuius doctoris qui consuluit contrarium in casu Bartoli et fuit insertum inter consilia Bartoli ...», la citazione è a fol. 120v.

¹¹ A Catalogue (nota 3), p. 297. Nella trascrizione l'abbreviazione è stata conservata; vedi appendice *De portacione armorum*.

¹² D. MAFFEI, Dottori e studenti nel pensiero di Simone da Borsano, in: *Studia Gratiana* 15 (1972), pp. 229–250, specialmente p. 237 per i titoli riservati al «*doctor iuris*». Per i titoli impiegati dai giuristi per qualificare la loro professione, vedi E. CORTESE, *Il Rinascimento giuridico medievale*, Roma 1992, pp. 39–42.

¹³ Per alcuni esempi degli explicit dei trattati bartoliani, vedi QUAGLIONI, *Politica e diritto* (nota 5), pp. 91–92, per il *De Guelphis et Gebellinis*; pp. 100–101, per il *De regimine civitatis*; e pp. 108–113, per il *De tyranno*. Nel già citato Hs. 5, fol. 116va, il trattato *De testibus* chiude con la formula «Explicit tractatus de teste compositus per dominum Bartolum de Saxoferrato»; il medesimo trattato conservato nel ms. 2209 della Biblioteca Nacional di Madrid apre, a fol. 202vb, con la formula «Incipit tractatus de testibus per dominum Bartolum de Saxoferrato» e chiude, a fol. 207va, con «Explicit tractatus de teste compositus per dominum Bar[tolum] de Saxoferrato».

¹⁴ Ad esempio, vedi J. KIRSHNER, *Civitas sibi faciat civem*: Bartolus of Saxoferrato's Doctrine on the Making of a Citizen, in: *Speculum* 48 (1973), p. 713; per gli explicit dei *consilia* nei mss., vedi BRIZIO, *I consilia* di Bartolo (nota 2), pp. 239–241; e il ms. Seo de Urgel, 2109, fol. 87vb, «Bartholus legum doctor», fol. 89ra, «Bartholus doctor».

¹⁵ Ad esempio, quelli presso la Biblioteca Classense, Ravenna, ms. 448, no. 9, 11; su cui vedi M. ASCHERI, *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, pp. 215–216; id., *The Formation of the Consilia* (nota 2), p. 189, per la riproduzione fotografica di due autografi; e B. PARADISI, *La diffusione europea del pensiero di Bartolo e le esigenze attuali della sua conoscenza*, in: *Bartolo da Saxoferrato. Studi* (nota 1), pp. 439–440, nota no. 132.

ci si trova di fronte ad una qualifica professionale o ad un titolo ma all'indicazione del nome dell'autore delle *quaestiones* riportate. L'abbreviazione va dunque sciolta altrimenti, cioè come «*Martinus*»¹⁶ (del Cassero da Fano) – con tutta probabilità l'autore di almeno cinque delle diverse *quaestiones* che sono state incorporate nel trattato – e «*Bartolus*» va ritenuto come una aggiunta posticcia e da spiegare a parte. L'inusuale sigla «*mar. bartolus*», qualunque ne siano state le ragioni – dal tacitare, forse, i residui scrupoli di un capace manipolatore di testi alla lamentata incuria o distrazione dei copisti –, sembra essere stata apposta per non privare un lettore «*curiosus*» di una indicazione del nome dell'autore di parte delle *quaestiones* integrate nel trattato.

E che almeno una di queste *quaestiones* – cioè quella sulla liceità o meno di portare armi difensive, stante una non qualificata norma statutaria proibente il porto d'armi, come pure i divieti contenuti nella *l. Nulli prorsus* e nella Novella *De armis*¹⁷ – appartenga a Martino del Cassero e non, ad esempio, a Martino Sillimani¹⁸ trova una conferma in Alberico da Rosate che, riproponendo una *quaestio* già presentata da Alberto Gandino, sottolineava puntigliosamente¹⁹ la sua appartenenza al giurista di Fano.²⁰ Per quanto riguarda le altre quattro *quaestiones*,

¹⁶ La sigla «*mar.*» può essere sciolta anche come Marino da Caramarico oppure Martino Sillimani; vedi P. SELLA, *Sigle di giuristi medievali, in specie dello studio bolognese, tratte dai codici vaticani*, Bologna 1932, [Estatto da *L'Archiginnasio* 27 (1932)]; id., *Nuove sigle di giuristi medievali*, Imola 1935, [Estratto da *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna* 12 (1935)]; ed anche G. SPECIALE, *La memoria del diritto comune. Sulle tracce d'uso del Codex di Giustiniano (secoli XII–XV)*, Roma 1994.

¹⁷ C. 11.47.1; e N. 85=A. 6.13.

¹⁸ Per le *quaestiones* attribuite a Martino Sillimani, vedi F. MIGLIORINO, *Dominus meus in legibus: The Search for a Liber quaestionum of Martino Sillimani*, in: *The Two Laws* (nota 2), pp. 121–151. Le *quaestiones* che nel ms. Vat. lat. 2693 e nel ms. 2145 di Madrid vengono attribuite a «*mar.*» non trovano corrispondenza nell'elenco presentato in questo saggio.

¹⁹ Rispetto al silenzio di Gandino, la rivelazione del nome dell'autore della *quaestio* non può essere disgiunta dalla diversità della *solutio* proposta da Alberico.

²⁰ ALBERICUS DE ROSATE, *De statutis*, in: *Tractatus universi iuris*, Venezia 1584, vol. II, fol. 42r, lib. II, q. CXV, «*Et fuit questio Mar. de Fano*». Ma confronta anche ALBERTUS GANDINUS, *Questiones statutorum*, a cura di E. SOLMI, in: *Bibliotheca iuridica medii aevi*, Bologna 1901, vol. 3, p. 181, q. LIV, «*Statutum quod unus non debeat portare arma vetita et aliquis invenitur portare cerveleriam vel panceriam: an teneatur pene statuti et cet.*»; ed anche ALBERTUS GANDINUS, *De multis questionibus provenientes a statutis*, in: H. U. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, Berlino e Lipsia 1926, vol. 2, p. 409, q. 15, «*Item pone statuto contineri, quod nullus portet arma sub certa pena. Queritur, numquid puniatur, qui inventus est portare panceram?*»

non vedo attualmente ragioni per cui non si possa non ritenere la loro attribuzione a Martino da Fano.

Se si accoglie quanto tramanda Tommaso Diplovataccio circa la composizione del «*De consiliis habendis*», Bartolo non sarebbe stato estraneo ad operazioni culturali che prevedevano proprio l'integrazione di un preesistente gruppo di *quaestiones*.²¹ Ne ciò è inconsistente con una delle allora correnti etimologie del termine «*auctor*» dal verbo «*augere*». ²² Se così fosse, occorrerebbe ritenere che, in contrasto al caso del «*De consiliis habendis*», le addizioni bartoliane siano state fatte nel corpo, non alla fine, dell'opera – una ipotesi alquanto artificiosa.

Pure la storiografia giuridica tace della composizione di questo trattato. I primi biografi di Bartolo, Tommaso Diplovataccio e Giovanni Paolo Lancellotto, non parlano punto della composizione di un *tractatus* in materia di porto d'armi.²³ Salvo abbagli nelle liste dei manoscritti, pure gli storici del diritto, da Savigny in poi, non hanno accennato mai alla composizione d'una simile opera.²⁴ Similmente, gli indici bibliografici, dai primi elenchi a stampa di opere giuridiche, quali quello compilato da Giovanni Battista Caccialupi,²⁵ fino alla monumentale *Bibliotheca* di Martin Lipenius,²⁶ non associano al nome di

²¹ TOMMASO DIPLOVATACCIO, *Liber de claris iuris consultis*, a cura di F. SCHULZ, H. KANTOROWICZ e G. RABOTTI, in: *Studia Gratiana* 10, Bologna 1968, p. 279; G. ROSSI, *La Bartoli vita* di Tommaso Diplovataccio secondo il codice oliveriano 203, in: *Bartolo da Sassoferrato. Studi* (nota 1), pp. 465; M. ASCHERI, *Consilium sapientis*, perizia medica e *res iudicata*. Diritto dei dottori e istituzioni comunali, in: *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law*, Salamanca, 21–25 September 1976, *Monumenta iuris canonici*, Series C: Subsidia vol. 6, Città del Vaticano 1978, pp. 575–579.

²² A. J. MINNIS, *Medieval Theory of Authorship*, Philadelphia 1988, pp. 9–39.

²³ DIPLOVATACCIO, *Liber de claris iuris consultis* (nota 21), pp. 274–288; ROSSI, *La Bartoli vita* di Tommaso Diplovataccio (nota 21), pp. 444–502; GIOVANNI PAOLO LANCELOTTO, *Vita Bartoli iureconsulti*, Perugia 1576, pp. 1–72; e GIAMMARIA MAZZUCHELLI, *Scrittori d'Italia*, Brescia 1758, vol. 2/1, pp. 460–468.

²⁴ F. C. VON SAVIGNY, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter* (repr. Darmstadt 1961), vol. VI, pp. 137–184; J. L. J. VAN DE KAMP, *Bartolus de Saxoferrato, 1313–1357. Leven, Werken, Involed, Beteekenis*, Amsterdam 1936, pp. 52–98; A. T. SHEEDY, *Bartolus on the Social Conditions in the Fourteenth Century*, New York 1942; R. FEENSTRA, *Bartole dans les Pays-Bas (anciens et modernes). Avec additions bibliographiques à l'ouvrage de J. L. J. van de Kamp*, in: *Bartolo da Sassoferrato. Studi* (nota 1), vol. 1, pp. 175–281. Tale composizione non è rammentata neppure da F. CALASSO, *Bartolo da Sassoferrato*, in: *Dizionario biografico degli italiani*, Roma 1964, vol. 6, pp. 652–662.

²⁵ IOHANNES BAPTISTA DE SANCTO SEVERINO (CACCIALUPUS), *De modo studendi et vita doctorum*, Venezia 1472.

²⁶ MARTIN LIPENIUS, *Bibliotheca realis iuridica*, Leipzig, Bratislava 1757–1823 (repr. Hildesheim e New York 1970), vol. 1, pp. 84–85, vol. 4, p. 29; vol. 6, p. 59.

Bartolo alcun *Tractatus de portacione armorum*. Se, limitatamente a Spagna e Germania, il sistematico spoglio dei manoscritti contenenti opere bartoliane rivela l'esistenza di una tradizione manoscritta che abbina il nome di Bartolo al *De portacione*, Emanuele Casamassima e García y García nei loro rispettivi *Iter* cautamente collocarono questo trattato tra le opere attribuite a Bartolo, senza peraltro entrare nel merito della questione della sua attribuzione.²⁷

Inoltre, nell'opera bartoliana, in modo particolare nelle sezioni del *Digestum*, del *Codex*, e delle *Authenticæ* dedicate alla discussione di problemi inerenti il porto d'armi, non compare alcun riferimento a quest'opera.²⁸ I giuristi contemporanei di Bartolo, come pure quelli delle generazioni successive, non forniscono indicazioni utili in proposito. Fino ad oggi non mi è riuscito rinvenire in commentari, trattati, *quaestiones*, *repetitiones* e *consilia* stesi tra la morte di Bartolo e gli inizi del Seicento dei riferimenti espliciti a quest'opera e al suo *compiler*.²⁹

Se mancano citazioni dirette, v'è nondimeno una significativa ripresa di un tema affrontato dal *De portacione* in un giurista di fine

Iuxta materiam armorum, quero primo an pena statuta a lege contra portantes arma habeat locum contra clericos? Et videtur quod non, quia non sunt subditi iudici seculari, ut in auten. Statuimus, C. de episcopis et clericis (post C. 1.3.33(32) in c.). Ergo aliqua pena non poterit propter hoc imponi per legem, nam non subditos lex non ligat, C. de colonis Palestinensis, l.

Item nunquid statutum laicorum contra arma portantes liget clericos, et videtur quod non, quia non sunt subditi statuentibus, l. i, C. de sum. trini. et fide catho. (C. 1.1.1), et l. fi., ff. de iuris. om. iudi. (D. 2.1.20), et c. que in ecclesiarum, de constitut. (X. 1.2.7).

²⁷ CASAMASSIMA, *Iter Germanicum* (nota 4), p. 40, e 264 per la collocazione «tra le opere la cui attribuzione a Bartolo è discussa o incerta; erroneamente attribuite a Bartolo; di altri autori»; e GARCÍA, *Iter Hispanicum* (nota 4), p. 179; DOLEZALEK, *Verzeichnis* (nota 4), vol. IV, s.v. «*Iuxta materia armorum*»; vol. III, s.v. «*Bartolus, Tractatus portationis armorum*» e «*Bartolus, Tractatus de portatione armorum*».

²⁸ Vedi, ad esempio, BARTOLUS ad D. 48.6.1, l. *Lege Iulia*, Venezia 1570–71, fol. 175v, e ad N. 85=A. 6.13, § *Magnum* e *Denunciamus*, fol. 37v; inoltre, in entrambi i loci, anche le *Apostillæ* di Alessandro Tartagni non ricordano il trattato.

²⁹ La virtuale assenza di un trattato «*De portacione armorum*» attribuito o attribuibile a Bartolo, come pure di rilevanti monografie su questo argomento (almeno fino alla fine del Quattrocento), appare dalla consultazione della Bibliotheca realis iuridica di LIPENIUS (nota 26), vol. 1, pp. 84–85; vol. 4, p. 29; vol. 6, p. 59. Per il periodo più recente, i secoli XVI–XVII, vedi L. MONTAZEL, *La répression du port d'armes prohibées en France et en Allemagne (16ème–18ème siècle): un cas de 'rupture' entre normes et doctrine*, in: *Ius Commune* 24 (1997), pp. 41–90.

i, libro xi (C. 11.51[50].1), ff. de iurisdictione omnium iudicum, l. finali (D. 2.1.20). Contrarium credo quia non parcitur clerico si faciat contra utilitatem publicam, C. de episcopali audientia, l. Addictos (C. 1.4.6). Sed ex portacione armorum leditur res publica, ff. [ad legem Iuliam] de vi publica, l. i (D. 48.6.1), faciliter ergo quis propter arma facit malum, C. de his qui ad ecclesias confugiunt, l. iii (C. 1.12.3), quia redditur audacior. Item, quia imperator dedit clericis privilegium ut non respondeant coram iudice seculari, in auten. Statuimus, unde tale privilegium non videtur sibi preiudicare, arg. C. de bonis libertorum, l. finali, in fine (C. 6.4.4). Item, quia propter privilegium non debet tota res publica vacillare, C. de privilegiis scholarium, l. ii (C. 12.29(30).2), circa finem. Cum ergo crimina fient flagitiosa, non videtur eos remitti, arg. l. preallegata. Et pro hoc videtur textus, nam clericus tenetur de pace violata, ad minus ut possit puniri per iudicem secularem pena pecuniaria, per ecclesiam pena canonica, in feudis, de [pace tenenda et eius violatoribus,] in principio (L. F. 2.27.1). Non autem est dubium quin videatur violator pacis.

Sed dic contrarium, quia in his que concernunt publicam utilitatem comprehenduntur clerici, l. ad[d]i[c]tos, C. de episco. audien. (C. 1.4.6), et quod not. glos. in l. ex ea, ff. de posthu. (D. 3.1.9). Sed non portare arma concernit publicam utilitatem, ut in auten. De armis, in princ. (N. 85=A. 6.13), ergo etc. Et hoc est casus in feu., de clemen. viola. [de pace tenenda], § fina., [si] clericus (L. F. 2.27.6). Item quia eis est prohibitum portare arma in capitulo secundo, de vita et honesta. clericorum (X. 3.1.2).

Pena tamen huiusmodi delationis exigitur coram iudice ecclesiastico, non seculari, ut in aut. Sta[tui]mus, de episco. et cleric. (C. 1.3.33[32] in c.), capitu. si diligenti, de foro competent. (X. 2.2.12), et d. § si clericus.

Trecento: Giovanni da Platea,³⁰ che nel suo commentario alle *Institutiones* mostra di conoscere, almeno nelle sue linee generali, l'argomentazione sviluppata nei primi paragrafi di questo trattato.³¹ Che la soluzione al quesito se chierici o religiosi colti in violazione della normativa statutaria circa il porto d'armi siano o meno punibili dall'autorità secolare fosse nota a Giovanni, risulta da un confronto dei due testi:

³⁰ DIPLOVATACCIO, De claris iuris consultis (nota 21), pp. 330–331.

³¹ IOHANNES DE PLATEA ad Inst. 4.18.4, § *Item lex Iulia*, s.l. 1532, s.f., no. 108.

La semplificazione dell'argomentazione avanzata dal *De portacione*, l'introduzione delle pertinenti allegazioni canoniche, e l'esclusione del giudice secolare dall'esazione della pena pecuniaria – le più appariscenti differenze tra i due passi –, non mi pare possano oscurare che Giovanni abbia conosciuto la singolare posizione del trattato almeno nelle sue linee generali.³² Sebbene non sia possibile, almeno per ora, rispondere al quesito se questa conoscenza si di prima mano o mediata, è degno di nota che, in queste circostanze, il nome di Bartolo venga passato sotto silenzio da un giurista che conosceva bene le posizioni bartoliane in materia di armi.³³ Cita, ad esempio, la dottrina per cui, in caso di crimini perpetrati con armi, non si possa imporre una doppia pena, una per il crimine e l'altra per la violazione della proibizione – un punto in cui Bartolo diparte dalla dottrina avanzata da Iacopo da Belviso.³⁴ Conobbe pure la teorica bartoliana sull'ammissibilità dell'appello, stante il divieto statutario d'inoltrare ricorso da parte di un condannato per il solo raggruppamento di banda armata.³⁵ Pur stando la fondamentale imperscrutabilità di un argomento *ex silentio*, l'ommissione dell'onnipotente³⁶ autorità di Bartolo fornisce, particolarmente in un contesto in cui viene toccato il delicato problema delle immunità clericali, un'ulteriore elemento che ostacola l'attribuzione del *De portacione* a Bartolo.

L'attribuzione tradizionale è pure problematica se si passa alla considerazione di argomenti interni al testo. Sebbene non sia questo il luogo per una dettagliata analisi delle differenze tra le posizioni

³² Non trovo che il quesito sia stato ripreso dalla letteratura successiva, ad esempio, ANTONIUS DE BUTRIO ad X.3.1.2, c. *Clerici*, Venezia 1580, fol. 2. V; FELINUS SANDEUS ad X.5.6.6, c. *Ita quorundam*, Basel 1567, colls. 1061–63; ANDREAS BARBATIA, *De cardinalibus legatis*, in: *Tractatus universi iuris* (nota 20), vol. XIII, fols. 140v–142v.

³³ Il quesito se un giudice secolare abbia o meno giurisdizione nei confronti di *clerici* colti in violazione della «*pax*» venne affrontato anche da IACOPUS DE BELVISO ad L.F.2.27.6, c. *Si clericus*, Lione 1511, fol. 96v, con rimando a N.6=A.1.6.1 e alla glossa *Sancimus* che giustificava le «interferenze» imperiali in materie ecclesiastiche adducendo l'interesse della *res publica*. L'altra soluzione prospettata da Iacopo è che l'imperatore agisca in base ad una autorità concessa dallo stesso pontefice.

³⁴ IOHANNES DE PLATEA ad Inst. 4.18.4, § *Item lex Iulia* (nota 31), fol. 134v, no. 105; e BARTOLUS ad N.85=A.6.13, § *Denunciamus* (nota 28), fol. 37v, no. 4.

³⁵ IOHANNES DE PLATEA ad Inst. 4.18.4, § *Item lex Iulia* (nota 31), fol. 134v, no. 109; BARTOLUS ad D.48.6.1, l. *Lege Iulia* (nota 28), fol. 175v, n. 5, un «*casus*» dettato dalle norme dello statuto di Todi.

³⁶ Sottolineare la conoscenza del pensiero di Bartolo è certamente una platitude; nel suo commentario al § *Item lex Iulia* Giovanni lo cita esplicitamente almeno una dozzina di volte.

assunte da Bartolo in sede di commento e quelle espresse nel *De portacione*, nondimeno aree ove tale differenza è molto marcata non si possono non evidenziare. Tre punti bastino: l'utilizzazione delle fonti, l'*auctoritas* in grado di esentare dalla proibizione enunciata nella *l. Nulli* e nella Novella *De armis*; e, infine, l'attitudine verso la normativa canonica.

Mentre nel *De portacione* l'argomentazione s'avvale eminentemente della legislazione direttamente promulgata dagli imperatori, cioè quella del *Codex* e delle *Authenticae*, in Bartolo l'intero *Corpus iuris civilis* vien preso in considerazione. Inoltre, mentre Bartolo mostra consapevolezza della difficoltà di conciliare le disparate norme delle fonti, l'autore del trattato non pare curarsi né della presenza di possibili conflitti tra esse né della possibilità di derivarne indicazioni contrastanti. In altri termini, è assente quella percettiva gradazione delle fonti (*de iure ff.orum ... Sed de iure Codicis ... De iure vero Authenticorum ...*) che, proposta da Bartolo, verrà ripresa anche da un feudista come Iacopo Alvarotti, nonostante la lamentata esclusione dello «*ius novissimum*» promulgato nei *Libri Feudorum*, e che può considerarsi come distinguibile segnatura bartoliana.³⁷ Questa selettività nell'uso delle fonti è dettata, non ultimamente, dalla tesi sostenuta dal trattato: la necessità di controllare e/o limitare la circolazione delle armi all'interno dello spazio urbano – una tesi che, come Bartolo notava, si sarebbe retta male se fondata solo sopra le norme del titolo *Ad legem Iuliam de vi publica*.³⁸ Sempre in ambito di uso delle fonti, si può pure osservare che mentre in Bartolo, particolarmente in sede di commento alla *l. Lege Iulia* e al titolo *De armis*, non compaiono riferimenti ai *Libri feudorum*, nel *De portacione* il diritto feudale non solo figura, ma due dei suoi assunti principali sono mutuati proprio dai

³⁷ BARTOLUS ad D. 48.6.1, *l. Lege Iulia* (nota 28), fol. 175v, no. 2; IACOPUS DE ALVAROTTIS ad L. F. 2.27.12, § *Si quis rusticus*, Lione 1478, s.f.: «in hac materia portationis armorum est reperire quattuor iura, que diverso tempore emanaverunt, licet Bar. non faciat mentionem nisi de tribus.»

³⁸ BARTOLUS ad D. 48.6.1, *l. Lege Iulia* (nota 28), fol. 175v, no. 2: «si quidem aliquis vult portare arma extra civitatem, eundo per itinera, tunc potest, ut hic, ibi, itineris. Aut vult portare per civitatem, vel in aliquo loco, in quo fit adunatio gentium, aut in aliquo loco, ubi fit forum iudicii, et hoc non licet, ut hic in l. iii, § i, eo. (D. 48.6.3.1), et l. qui dolo malo, § i (D. 48.6.10.1). Sed ad hoc est advertendum, quod illud est verum de armis offendibilibus. Nam iste leges prohibentes non loquuntur nisi de telo, quod est ad nocendum, ut in eis apparet. Sed arma defendibilia non reperitur quod sint prohibita portari, per hec iura, immo etiam offendibilia potest portare ille, cui expedit, infra eo., l. penultima (D. 48.6.11).»

Libri. Primo, la presunzione legale per cui il portare armi indica la presenza di «*animum malum*» nel portatore.³⁹ Inizialmente enunciata dalla glossa al c. *Si quis rusticus*, essa fu poi recepita dai commentatori;⁴⁰ apparentemente «dimenticata» da Bartolo, venne prontamente ripresa da Alessandro Tartagni nelle sue *Apostillae*.⁴¹ Secondo, la *portacio armorum* come atto di violazione della *pax*⁴² è pure un concetto di derivazione feudale – e basti rammentare che è proprio nel titolo «*De pace tenenda et eius violatoribus*» che sono contenute due delle più rilevanti glosse in materia d'armi: la già citata glossa *Non ut quem ledat* e la glossa *Si quis rusticus*. Quest'ultima, oltre alla reiterazione della proibizione dell'uso del denaro, interdisce pure ai rustici l'uso delle armi imponendo loro una doppia pena: la multa di «venti soldi» fissata dal testo e la confisca degli oggetti incriminati da parte del giudice.⁴³

Comune a Bartolo e al trattato è la preoccupazione per l'ambiente cittadino; ma da questo punto in poi le strade divergono. Sebbene il trattato sottenda l'autorità delle città-stato di legistare, almeno di fatto, in materia d'armi e il suo «*compiler*» non possa sfuggire il confronto con l'ormai copiosa normativa statutaria in materia d'armi, manca di quella inconfondibile segnatura bartoliana che è la dottrina della «*civitas superiorem non recognoscentem*». In contrasto a Bartolo che, in modo esplicito o tacito, edifica su questo presupposto giuridico-

³⁹ Glossa *Non ut quem ledat* ad L. F. 2.27.12: «Id est, non eo animo, ut quem, et cet. Ecce, ut hic palam dicit Imperator, malevolum animum habere arma deferentem.»

⁴⁰ Ad esempio BALDIUS DE U'BALDIS ad L. F. 2.27.12, c. *Si quis rusticus*, Pavia 1490, s. f.; ANGELUS DE U'BALDIS ad C. 11.47(46).1, l. *Nulli*, Venezia 1497, s. f.: «Ultimo scias, quod ille, qui portat arma in dubio presumitur habere malum animum»; IOHANNES DE PLATEA ad C. 11.47(46).1, l. *Nulli*, Lione s. d., fol. 11v: «Item adde quod portans arma presumitur in dubio habere malum animum».

⁴¹ ALESSANDRO TARTAGNI ad D. 48.6.1, l. *Lege Iulia*, fol. 175v: «Item portans arma presumitur habere malum animum».

⁴² La posizione per cui la *portatio armorum* costituisce un atto di violazione della *pax* è sostenuta, ad esempio, in una *quaestio* attribuita a Guido da Suzzara: «*pax rupta est et maxime quia portavit secus arma*». Per la trascrizione di questa *quaestio* vedi M. BELLOMO, *Tracce di lettura per viam quaestionum* in un manoscritto del *Codex* conservato a Rovigo, in: *Rivista internazionale di diritto comune* 8 (1997), pp. 245–246, n. 11. Per la *portatio armorum* come una istanza di violazione della *pax*, vedi pure *Pax episcopatus Brixinensis* (1229), in: MGH, *Legum, IV. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, II. a cura di L. WEILAND, Hannover 1896, pp. 568–570, specialmente p. 570, no. 9.

⁴³ Sulla proibizione del denaro, vedi M. MONTORZI, *Diritto feudale nel basso medioevo. Materiali di lavoro e strumenti critici per l'esegesi della glossa ordinaria ai Libri feudorum*, Torino 1991, p. 325.

politico, il trattato affronta solo l'interrogativo se baroni e/o *preses provinciae*⁴⁴ possano o meno dispensare dall'imperiale proibizione di portare armi, per concludere che solo l'imperatore o il senato possiedono la capacità di dispensare «*contra ius*». In altri termini, la *civitas* del *De portacione armorum* non ha ancora raggiunto lo stato giuridico di «*civitas sibi princeps*» e *de iure* è ancora soggetta all'autorità imperiale. L'assenza del presupposto ideologico su cui Bartolo fonda il proprio discorso giuridico, induce a retrodatare la composizione del trattato rispetto alla tralatizia attribuzione della tradizione manoscritta.

Infine, la singolare assenza di ogni riferimento al diritto canonico, al momento di affrontare il delicato problema dell'immunità dei chierici e dei religiosi, è un tratto poco caratteristico di Bartolo che, solitamente, si premura di non «*ponere falcem in messem alienam*» e toccando punti di competenza dei canonisti lascia loro l'ultima parola.⁴⁵ Al contrario, il trattato accosta il quesito dell'immunità clericale ignorando interamente la normativa canonica – nel testo, infatti, non compare alcuna allegazione di canoni. Non a caso, Giovanni da Platea pur riproponendo sostanzialmente l'argomentazione enunciata nei primi paragrafi del trattato allega, o si sente in obbligo di allegare, alcune pertinenti citazioni canoniche.⁴⁶ Più in generale, il sapore nettamente 'civilista' del testo e la totale assenza di *auctoritates* che non siano quelle delle fonti (la Glossa ordinaria è citata solo tre volte) nella costruzione dell'argomentazione indicano come periodo di composizione la seconda metà del Duecento – un periodo in cui si assiste alla progressiva emergenza del *tractatus* monografico come genere letterario che assorbe in sé frammenti 'minori' come le singole glosse, le *quaestiones* e i *notabilia*.⁴⁷

⁴⁴ Le esitazioni della tradizione manoscritta – cioè, se la capacità di dispensare «*contra ius*» appartenga all'imperatore e al senato o se includa pure i *praeses* provinciali – paiono più che una mera variante testuale: il *praeses* diviene un segno della città e del suo territorio.

⁴⁵ Su Bartolo e il diritto canonico vedi G. FORCHIELLI, Bartolo canonista?, in: Bartolo da Sassoferrato. Studi (nota 1), vol. 2, pp. 237–250.

⁴⁶ X. 1.2.7, c. *Que in ecclesiarum*, per l'immunità giurisdizionale; e X. 3.1.2, c. *Clerici arma*, per la proibizione canonica di portare armi.

⁴⁷ Viene citata tre volte la glossa al titolo *De fabricensibus* (C. 11.10[9]), una singola volta quella ai *Libri Feudorum*, § *Si quis rusticus* (L. F. 2.17.12), e quella ad l. *Ita vulneratus*, glossa *Teneri* (D. 9.2.51). Si può pure notare, in questo contesto, l'assenza di un riferimento alla citatissima glossa *Arma* di Iohannes Andreae ad Clem. 3.10.1, c. *In agros*. Su quest'ultimo punto, ed in particolare per le difficoltà esegetiche che questa glossa comportava al momento dell'interpretazione della legislazione statutaria, vedi le

Non mi pare infondato ritenere che la tradizionale attribuzione di questo testo a Bartolo sia stata suggerita, o almeno invitata, dal più noto *De insigniis et armis*.⁴⁸ Il ms. Madrid 2209, significativamente, contiene una copia di quest'ultima opera.⁴⁹ Anche di recente, inoltre, la presenza del termine «*arma*» in entrambi i trattati ha tratto in inganno, causato e perpetrato un qualche equivoco.⁵⁰ Non si può dunque escludere che, anche per il passato, accanto all'incuria di copisti e/o al desiderio di ravvivare le sorti di un trattato che sarebbe forse rimasto nell'oscurità tramite il collaudato artificio di una attribuzione illustre, l'equivocazione terminologica abbia giocato un suo ruolo nell'attribuzione del *De portacione armorum* a Bartolo.

L'esame dei manoscritti finora noti non ha fatto emergere una viabile alternativa al tralatizio nome di Bartolo. In assenza di una più cogente base testuale che induca ad abbandonare definitivamente l'indicazione fornita da parte della tradizione manoscritta, si può certo ricorrere al principio «*que singula non prosunt, collecta iuvant*» e, in assenza di una «*plena probatio*», le prove «*sempiene*» sono accettabili. Se per un verso si può ben lasciare alle spalle l'incerta tradizione che ha legato il testo a Bartolo, s'apre una nuova possibilità: si può porre l'interrogativo se esso non sia piuttosto da attribuirsi a Martino del Cassero, figura certamente prolifica in materia di trattati. In mancanza di indicazioni più precise in questo senso, nel generale silenzio della storiografia⁵¹ e

«*Additiones*» di CARCASSONE SARDUS al *De actionibus* di Giason del Maino, Venezia 1582, fol. 189–190r.

⁴⁸ O. CAVALLAR, S. DEGENERING, J. KIRSHNER, *A Grammar of Signs. Bartolo da Sassoferrato's Tract On Insignia and Coats of Arms*, Berkeley 1994.

⁴⁹ GARCÍA, *Iter Hispanicum* (nota 4), p. 65, ms. 2209, ff. 168ra–170rb.

⁵⁰ VAN DE KAMP, *Bartolus de Saxoferrato* (nota 24), p. 68, nota n. 2; e CALASSO, *Bartolo da Sassoferrato* (nota 24), p. 656. In entrambi i casi il ms. Vat. lat. 2693, ff. 121–125, viene elencato tra le copie del *De insigniis et armis*. Un altro errore comune ai due autori riguarda il ms. Barb. lat. 1389 che viene, forse per un refuso, indicato come '1398', vedi VAN DE KAMP, p. 70, no. 2, e Calasso, p. 660. Gli illustri errori del passato non sono stati in tutto inutili e, forse per caso, si sono mostrati persino produttivi. Se non fosse stato per l'errore di van de Kamp e poi di Calasso (o chi per loro) nell'indicare il codice Vat. lat. 2693, come una delle numerose copie del *De insigniis et armis* credo che non mi sarei mai imbattuto né in questo trattato né nella ricca e inesplorata problematica connessa a questo tema.

⁵¹ DIPLOVATACCIO, *De claris iuris consultis* (nota 21), pp. 119–123, non parla della composizione di questo trattato; similmente, U. NICCOLINI, *Trattati De positionibus* attribuiti a Martino da Fano in un codice sconosciuto dell'Archiginnasio di Bologna (B 2794, 2795), in: *Orbis Romanus* 4 (1935), pp. 39–47, specialmente pp. 43–47, per un primo elenco delle opere di Martino; inoltre F. LIOTTA, *Del Cassero Martino*, in: *Dizionario biografico degli italiani*, Roma 1988, vol. 36, pp. 442–446.

in assenza di una edizione critica delle sue *quaestiones*,⁵² pare più opportuno guardare al testo come ad una prima indicazione del suo interesse per il problema del controllo della violenza armata nel contesto urbano del Duecento inoltrato: una lacunosa testimonianza di alcune delle *quaestiones* da lui affrontate e una prima indicazione del grado della loro diffusione e recezione.⁵³

Se lo sguardo si stacca dal singolo testo e si allarga fino a comprendere il contesto (o meglio, i con-testi), il quadro finora tracciato si arricchisce e complica. Nell'intricata e inesplorata tradizione manoscritta la contiguità nella disposizione dei testi non è una attendibile indicazione della loro paternità; tuttavia, può almeno essere presa come una traccia da seguire o una indicazione da esplorare ulteriormente. Non si può quindi non notare che frequentemente il *De portacione* appare insieme, o perlomeno non molto distante, al trattato *De vulneribus* attribuito a Guido da Suzzara – non a quello variamente attribuito a Bartolo, Odofredo, Dino (e da Gandino⁵⁴ ad Uberto da Bobbio) e che circolava sotto il medesimo titolo – quasi instaurando una relazione di causa-effetto tra *arma* e *vulnus*.⁵⁵ Nel codice presso la Staatliche Bibliothek di Eichstätt, il *De vulneribus* segue immediatamente il *De portacione*;⁵⁶ così come nel ms. 2209 di Madrid.⁵⁷ Nel codice della biblioteca universitaria di Barcellona, i due trattati sono invece separati da una *quaestio* in materia di peste attribuita all'Abbas

⁵² Per integrazioni ed una più precisa indicazione delle opere ed estanti manoscritti, vedi C. E. TAVILLA, *'Homo alterius': I rapporti di dipendenza personale nella dottrina del Duecento. Il trattato 'De hominiciis' di Martino da Fano*, Napoli 1993, pp. 206–209; N. SARTI, Martino da Fano ed i suoi *Notabilia super Institutionibus* (Ms. Città del Vaticano, B. V. Urb. lat. 156), in: *Rivista di storia del diritto italiano* 69 (1996), pp. 115–153.

⁵³ *Quaestiones* attribuite a Martino sono indicate da L. SORRENTI, *Testimonianze di Giovanni d'Andrea sulle «Quaestiones» civilistiche*, (Studi e ricerche dei 'Quaderni catanesi' 2), Catania 1980, ad indicem.

⁵⁴ Vedi ms. Ross. lat. 805, fol. 58r: «et ita sentit Ubertus de Bobio,» ma cfr. GANDINUS, *De maleficis*, in: KANTOROWICZ, Albertus Gandinus (nota 20), p. 303, per l'attribuzione della medesima *quaestio* ad Odofredo.

⁵⁵ Per l'attribuzione a Guido da Suzzara, vedi MAFFEI, *Il Tractatus percussionum* pseudo-bartoliano (nota 2), pp. 7–13. Oltre i manoscritti citati da Maffei, occorre pure ricordare Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 2209, fols. 179va–180va, ove il trattato viene attribuito a Guido nell'explicit. Dubbi sull'attribuzione a Guido, basati sul testo conservato nel ms. Vat. lat. 2693, fols. 120v–121v, vengono sollevati da ASCHERI, *Consilium sapientis*, perizia medica e *res iudicata* (nota 21), p. 574, che non esclude «del tutto la paternità bartoliana del pezzo».

⁵⁶ CASAMASSIMA, *Iter Germanicum* (nota 4), p. 40.

⁵⁷ GARCÍA, *Iter Hispanicum* (nota 4), p. 65.

Siculus.⁵⁸ Più notevole è la distanza che li separa nel manoscritto conservato nella Biblioteca del Cabildo di Cordova, nondimeno il trattato attribuito a Guido, il *De vulnerato*, segue il *De portacione*.⁵⁹ Nel ms. Val. lat. 2693 quest'ordine viene invertito⁶⁰ – risalendo dall'effetto alla causa, senza avvertire per questo alcuna incongruità o dissonanza cognitiva. Chiunque ne sia l'autore e qualunque sia stato l'ordine di composizione, non si può negare che, almeno sotto il profilo dottrinale, i due trattati non siano tra loro legati: sia che ci si muova dalla causa all'effetto o che dagli effetti ci si ponga alla ricerca delle loro cause, questi due trattati sono più che spazialmente vicini.⁶¹

Luogo d'origine e circostanze

L'interrogativo con cui s'apre il trattato – cioè, se chierici e religiosi possano o meno essere perseguiti dall'autorità secolare per infrazioni alla normativa statutaria in materia di porto d'armi – può fornire una indicazione atta a stabilire, se non proprio il preciso luogo ove il trattato è stato composto, almeno le circostanze e gli interrogativi che possono avere sollecitato il quesito iniziale e, forse, propiziato la composizione del testo. L'enumerazione dei privilegi e delle esenzioni godute dal clero e dai religiosi non deve trattenere; essi sono ben noti e possono essere illustrati richiamando il loro simbolo più emblematico: l'immunità dalla giurisdizione secolare.⁶² Fondandosi sul detto di Sant' Ambrogio

⁵⁸ GARCÍA, *Iter Hispanicum* (nota 4), p. 15. Ms. 284, fols. 75v–77r, a fol. 77r: «Questio hec fuit disputata per d. abb[atem] Siculum».

⁵⁹ GARCÍA, *Iter Hispanicum* (nota 4), p. 18.

⁶⁰ A Catalogue (nota 3), pp. 296–297.

⁶¹ Alla luce di quanto detto sopra a proposito dell'irrelevante ruolo svolto dal diritto canonico nello sviluppo delle argomentazioni del trattato, vale la pena richiamare una osservazione di DIPIOVATACCIO a proposito di Guido da Suzzara: «Fuitque maximus doctor in iure civili, sed in iure canonico sibi familiaritas non fuit», *De claris iuris consultis* (nota 21), p. 146. I noti limiti di quest'opera, come pure l'applicabilità di questa scarsa familiarità a più che una generazione di giuristi, impediscono ulteriori inferenze. Inoltre, si può notare che non mancano delle *questiones* di Martino da Fano fatte passare, nelle opere a stampa, come opere di Guido da Suzzara, vedi NICCOLINI, *Trattati De positionibus* (nota 51), p. 44.

⁶² Per l'immunità giurisdizionale concessa a chierici e religiosi, vedi auth. *Statuimus* post C. 1.3.33(32) in c., e le glosse *Statuimus*, *In criminali*, e *Vel civili*. Per l'estesa copertura a cui il privilegio clericale poteva dare adito, vedi il caso del chierico perugino, in seguito sposato, Pellolus, che fu condannato prima per per violenza armata, poi per omicidio. Per questo caso, occorso a Gandino nel 1300 e da lui ampiamente riportato, vedi *De maleficis* (nota 20), pp. 241–247, *De penis reorum in genere*, § 34, «Questio talis fuit Perusii. Pellolus filius Faculi clericus intravit ordinem

per cui le armi dei chierici «*sunt lacrymae et orationes*,» il *Decretum* proibiva loro l'uso delle armi.⁶³ Successive generazioni di canonisti commentando il *c. Clerici*, stabilirono sia la procedura da osservare caso di violazione che la pena da comminare ai trasgressori. Ordinariamente quest'ultima era la scomunica, comminabile solo dopo una triplice ingiunzione da parte del superiore locale, ordinariamente il vescovo. Solo dopo la terza ammonizione, il trasgressore poteva essere degradato e, privato della sua immunità giurisdizionale, consegnato all'autorità secolare. Eminentissimi canonisti – dall'Ostiense ad Antonio da Butrio, incluso il laico Giovanni d'Andrea – concordarono in linea teorica su questa procedura.⁶⁴

Tra i diversi statuti compilati tra la fine del Duecento e gli inizi del Trecento che mi sono capitati tra le mani, quelli di Bologna (una città non certo priva di giuristi e non aliena da violente contese fazionali) abbandonano, almeno per un momento, la procedura canonica sopra delineata e privano chierici e religiosi della loro immunità limitatamente al caso di infrazioni alle norme statutarie in materia di porto d'armi. Adducendo il caso bolognese non intendo asserire che il *De portacione* abbia origini bolognesi, ma piuttosto esemplificare il tipo di circostanze o di incidenti che lo possono avere dettato. A seguito di incidenti occorsi tra opposte fazioni nel 1286, e allo scopo di evitare ripetizioni dello «*schandallum exhortum in civitate Bolonie ocaxione clericorum arma portantium et inhoneste et indecentium*», il vescovo e le autorità civili concordarono nel porre un limite all'immunità giurisdizionale di chierici e religiosi. Il podestà fu autorizzato ad arrestare ogni violatore, condurlo al proprio palazzo e trattenerlo fintantoché la pena pecuniaria solitamente imposta ai laici per analoghe infrazioni non fosse stata interamente versata. I proventi generati da questa disposizione dovevano poi essere spartiti equamente tra le autorità civili e quelle ecclesiastiche. Al contempo, il vescovo s'impegnava a revocare le licenze di porto d'armi che lui stesso ed il suo vicario

sancti Augustini et ibi fuit professus; postea exivit ordinem, accepit uxorem, portavit arma et vestes laicales et more laicorum vixit et percussit quendam, de quo fuerat condemnatus; deinde commisit delictum, de quo fuerat condemnatus in libras quingenti, a qua condemnatione fuit ad me appellatum. Queritur an sententia debeat annullari ratione dicte professionis et clericatus».

⁶³ C. 23 q. 8 c. 1 Gr. a § 1; C. 23 q. 8 c. 3.

⁶⁴ HOSTIENSIS ad X. 3.1.2, *c. Clerici*, Venezia 1581, fol. 2r, nos. 5–6; IOHANNES ANDREAE ad X. 3.1.2, Venezia 1581, fol. 2v, no. 4; BALDUS DE UBALDIS ad X. 3.1.2, Venezia 1595, fol. 313v, no. 4; ANTONIUS DE BUTRIO ad X. 3.1.2 (nota 32), fol. 2v, nos. 7–8.

avevano in precedenza concesso. Inoltre, s'impegnava ad accettare e implementare le condanne all'esilio che il capitano e il *populum* di Bologna avessero ritenuto opportuno emettere.⁶⁵ Se delle consultazioni con i giuristi locali abbiano preceduto la promulgazione di questa disposizione non mi è noto; ma non è improbabile che la sua promulgazione abbia sollevato un qualche dubbio sulla sua legalità, proprio perché veniva ad intaccare, sebbene limitatamente al porto d'armi, l'immunità ecclesiastica.⁶⁶ L'opzione eminentemente civica dall'autore del trattato – cioè che chierici e religiosi, nonostante il loro privilegio, possono essere perseguiti dalle autorità civili se colti in violazione della norma statutaria proprio perché tale infrazione costituisce un atto di sovversione della *pax* della *civitas* – sembra provvedere quella giustificazione ideologica che l'autorità poteva andar cercando in un simile frangente.⁶⁷

In ossequio ai dettami dell'argomentazione *pro et contra* l'esposizione delle ragioni a sostegno dell'esenzione di chierici e religiosi è lineare: l'*Authentica Statuimus* sottrae interamente questo gruppo alla giurisdizione secolare.⁶⁸ Di conseguenza, in caso di violazione della norma statutaria, nessuna pena può essere imposta, proprio perché le leggi o statuti civili vincolano solo coloro che sono soggetti all'autorità del legislatore.⁶⁹ In supporto della tesi contraria, prosegue il testo, si può allegare il caso della *l. Addictos*, secondo la quale i chierici che agiscono contro la «*publica utilitas*», cioè quei chierici che per opposizione alla pena di morte liberavano i condannati condotti al patibolo, non sono

⁶⁵ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, Città del Vaticano 1937, pp. 228–229, lib. IV, rub. 68.

⁶⁶ Visto che in precedenza si è ventilato il nome di Guido da Suzzara in connessione al trattato, si può ora notare che proprio in questo periodo egli insegnava a Bologna, vedi P. TORELLI e E. P. VICINI, Documenti su Guido da Suzzara, in: P. TORELLI, *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano 1959, pp. 319–348. Ovviamente, egli non era l'unico giurista presente in Bologna.

⁶⁷ Il significato e la portata delle libertà ecclesiastiche (*libertas ecclesiae*) nel diritto medievale sono state discusse da M. GORINO CAUSA, *Aspetti giuridici della libertà della Chiesa*, Torino 1957, pp. 7–41, per la storia; S. MOCHI ONORI, *Ecclesiastica libertas* nei concordati medievali (da Worms a Costanza 1122–1418), in: *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, Milano 1929, pp. 95–113. Per una documentata illustrazione della nullità delle disposizioni emanate contro la «*libertas*» della Chiesa, vedi M. ROSBOCH, Le invalidità negli statuti di Torino, in: *Rivista di storia del diritto italiano* 69 (1996), pp. 267–335, in particolare pp. 273–293.

⁶⁸ Auth. *Statuimus* post C. 1.3.33(32) in c.

⁶⁹ Glossa *Non paretur* ad D. 2.1.20, *l. Extra territorium*: «sive dicas inter non suos subditos, sive inter suos subditos».

risparmiati dalla pena.⁷⁰ Ma, in base alla *l. Lege Iulia*, portare armi equivale a «*ledere rem publicam*»; infatti, una persona armata facilmente inclina al compimento di atti illeciti, poiché le armi rendono il loro possessore più audace – una situazione attamente illustrata allegando la *l. Si servus*.⁷¹ La seconda ragione addotta dall'autore è fondata sulla natura dei privilegi: dato che l'immunità del clero e religiosi è una concessione imperiale, essa non deve pregiudicare il concessore e può essere revocata. Similmente, la concessione di un privilegio non deve mettere in pericolo l'intera «*res publica*».⁷² L'argomento finale è derivato dai *Libri feudorum*: i chierici colti in violazione della «*pax*» possono essere multati da un giudice secolare (e ovviamante da quello ecclesiastico); ma non v'è dubbio alcuno che una persona armata costituisca una istanza di violazione della *pax*⁷³ – una argomentazione prodotta senza alcuna delle esitazioni tipiche della dottrina successiva (e basti ricordare che Iacopo da Belviso, proprio in questo contesto, avanzava l'ipotesi che il giudice secolare agisse con il consenso del pontefice).⁷⁴ Se le autorità cittadine fossero state alla ricerca di ragioni per limitare le immunità clericali, o se l'autorità ecclesiastica si fosse posta alla ricerca di una *ratio* per giustificare la rinuncia ad una frazione della propria giurisdizione, tale ricerca avrebbe potuto ben terminare con i primi paragrafi del *De portacione*:

⁷⁰ C. 1.4.6. Significativamente, la glossa *Vindicetur* sottolinea come, la punizione sia comminabile solamente dopo che è venuto a cessare il «*privilegium fori*». Una volta tolto il privilegio, il giudice poteva procedere all'imposizione di una pena pecuniaria (*punitur in patrimonio suo*); per l'imposizione di una pena corporale era necessaria la «*spoliatio ab episcopo*».

⁷¹ C. 1.12.3. Pare degno di nota che la glossa non abbia alcunché di rilevante in proposito.

⁷² C. 6.4.3, in analogia alla remissione dello *ius patronatus*; e C. 12.29(30).2: «ne sub pretextu concessi privilegii, vel flagitiorum crescat auctoritas, vel publica vacillet utilitas».

⁷³ Per l'interdizione delle armi durante la così detta «pace di Dio», vedi i saggi raccolti in *The Peace of God. Social Violence and Religious Response in France around the Year 1000*, a cura di T. HEAD e R. LANDES, Ithaca and London 1992, in special modo i documenti raccolti in Appendix A; ed anche H. HOFFMANN, *Gottesfriede und Treuga Dei*, Stuttgart 1964.

⁷⁴ IACOBUS DE BELVISO ad L. F. 2.27.6, c. *Si clericus* (nota 33), fol. 96v: «Opponitur quod imperator non possit constitutionem facere, nec penam indicare, contra clericum, ... nec etiam ad utilitatem ecclesiarum, ut extra, de consti., c. ecclesia sancte Marie (X. 1.2.10). Solutio: dic quod imperator fecit auctoritate pape, vel dic ut no. in aut. quo. oportet epi., § sancimus igitur (N. 6=A. 1.6.1)».

come ragione, il bene comune, se non la stessa sopravvivenza della «*res publica*», non poteva essere messa in dubbio.⁷⁵

I pre-testi: glosse e *quaestiones*

Dopo la promulgazione della Novella *De armis* da parte di Giustiniano nel 539, il *De portacione* costituisce il trattamento più sostenuto che la giurisprudenza dei secoli di mezzo abbia dedicato al problema delle armi nello spazio urbano. La Glossa ha poco in proposito, solo brevi note. Commentando la *l. Lege Iulia*, Accursio rilevava che, non solo il portare armi, ma già la loro semplice possessione era da ritenersi un atto di violenza punibile in base alla *lex Iulia de vi publica*.⁷⁶ Introducendo poi il titolo *De fabricensibus*, osservava che nessuno, eccetto i *fabricenses*, poteva «fabbricare, vendere, comprare, e trafficare in armi», e l'unica *arma* che poteva essere impunemente portata da tutti era un piccolo coltello atto a tagliare il pane.⁷⁷ A proposito del breve titolo *Ut usus armorum*, sottolineava che nemmeno i «*ditissimi burgenses*» erano esenti da quella proibizione.⁷⁸ A proposito dell'Authentica *De armis*, dopo una breve nota esplicativa del fatto che il passo non veniva letto,⁷⁹ Accursio non raccolse sostanziali glosse eccetto una breve indicazione circa i coltelli e la spiegazione di alcuni termini poco familiari. Ma la sua laconica glossa *Minores* non è una mera ripetizione di quanto aveva notato circa il titolo *De fabricensibus*: alludendo agli statuti municipali, mostra di non essere ingaggiato in una asettica esegesi del testo e di avere un occhio ai problemi emergenti dalla diffusa implementazione di norme statutarie intese a regolare e con-

⁷⁵ Nonostante l'abbondante normativa canonica, l'inclusione di questa nelle costituzioni sinodali locali, come nel caso di Firenze, e l'attenzione con cui canonisti di fama si sono soffermati sul tema *clerici-arma*, manca una adeguata monografia su questo aspetto della vita medievale. Per le costituzioni del clero fiorentino, vedi R. C. TREXLER, *Synodal Law in Florence and Fiesole, 1306-1518*, Città del Vaticano 1971, pp. 190, 245; ID., *The Episcopal Constitutions of Antoninus of Florence*, in: *Church and Community 1200-1600. Studies in the History of Florence and New Spain*, Roma 1987, p. 463.

⁷⁶ Glossa *Domi* ad D. 48.6.1, *l. Lege Iulia*: «Not. mirabile quod reputatur vis solum habere arma domi vel portare».

⁷⁷ Glossa *Casus* ad C. 11.10(9), *De fabricensibus*: «Et nota quod privato non licet facere, vendere, emere vel transferre, arma: sed habent cultellos parvos». La qualificazione dello scopo del coltello «ad incidendum panem» è proposta da Bartolo ad N. 85=A. 6.13, § *Magnum*, fol. 37v, n. 8, e ad D. 48.6.1, *l. Lege Iulia* (nota 28), fol. 175v, n. 2.

⁷⁸ Glossa *Nulli prorsus* ad C. 11.47(46), *l. Nulli*: «Non ergo ditissimis burgensibus».

⁷⁹ Glossa ad N. 85=A. 6.13: «Hanc rubricam non lege, sed quedam in ea nota».

trollare la circolazione delle armi nello spazio urbano.⁸⁰ Il quesito a cui dava risposta era se una non specifica proibizione circa le armi includesse o meno i coltelli. In sintonia con la concessione imperiale, la posizione della glossa era chiara: provvisto che i coltelli non fossero espressamente vietati dagli statuti, essi non cadevano tra le armi proibite.⁸¹ Il riferimento ai *burgenses* e l'allusione alla problematica d'origine statutaria indicano, dunque, come la Glossa abbia guardato alla questione delle armi come ad un problema eminentemente urbano.

Oltre la Glossa, i *Libri feudorum* contengono brevi ed autoritativi riferimenti alle armi, come già notato. Ai rustici venne interdetto l'uso delle armi, in analogia a quello del denaro; a mercanti e viaggiatori venne permesso di portare armi limitatamente al viaggio, provvisto che queste fossero legate alla sella o bardature degli animali o sopra i convogli;⁸² e ai nobili venne proibito di portare armi quando si recavano al «*palatium comitis*».⁸³ In apparenza, l'ambiente cittadino non era una delle preoccupazioni del diritto feudale, poiché i rustici, presumibilmente, vivevano in campagna, i mercanti viaggiavano da città a città, e i nobili avevano i loro castelli e possedimenti fuori delle città. Ma, come Susan Reynolds ha ripetutamente sottolineato il diritto feudale «era un diritto accademico e professionale che venne sviluppato nelle città del Nord Italia» e non rispecchia in modo necessario le modalità con cui i nobili regolavano i loro rapporti sociali.⁸⁴ Già la glossa ai *Libri* evidenzia modalità di applicazione ad un ambiente urbano. Quella al

⁸⁰ Glossa *Minores* ad N. 85=A. 6.13.4, § *Ut autem*: «Ex his potest colligi statutum de non portandis armis per civitatem aliquam».

⁸¹ La soluzione della glossa trovava applicazione particolarmente con confronti di notai e studenti che, per necessità, giravano muniti del loro «*temperatorium*». I notai di Pisa, per disposizione statutaria, potevano portare impunemente un «*temperatorium parvum*», ed i calzalai di Perugia con un coltello atto a «*lavare scarnare ovvero apianre*»; vedi *Statuti inediti della città di Pisa*, a cura di F. BONAINI, Firenze 1854, vol. 1, p. 373, lib. III, rub. 9; e *Statuti di Perugia dell'anno MCCCXLII*, a cura di G. DEGLI AZZI, Roma 1913-16, vol. 2, p. 146, lib. III, rub. 133. Le guardie o gli ufficiali del podestà, quando di ronda in cerca d'armi, non potevano arresatare uno studente trovato munito del suo «*temperatorium*»; vedi ALESSANDRO TARTAGNI *Additiones* a Bartolo ad D. 48.6.11.2: «Et si mittitur officialis ad inquirendum arma portantes, non venit scholaris habentis penniferum cum temperatorio, nec rusticus habens cultellum ad incidendum panem».

⁸² Per la protezione accordata a viaggiatori e mercanti, ma senza un riferimento alle armi, vedi V. PIERGIOVANNI, La «*peregrinatio bona*» dei mercanti medievali: A proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X. 1.3.4, in: *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abt.* 74 (1988), pp. 348-356.

⁸³ L. F. 2.27.12, c. *Si quis rusticus*.

⁸⁴ S. REYNOLDS, *Fiefs and Vassals. The Medieval Experience Reinterpreted*, New York 1994, pp. 181-257, citazione a p. 257.

c. *Si quis rusticus* si interroga se, oltre all'imposizione della pena comminabile per la violazione della proibizione, il giudice (figura eminentemente urbana) possa pure procedere alla confisca degli oggetti incriminati. Spesso sconfessata⁸⁵ per l'esile base su cui costruì la propria interpretazione (un '*vel*' letto come '*et*'), il quesito si poneva ogni volta che il podestà doveva, in ottemperanza alle norme statutarie, mandare in giro per la città le proprie guardie alla ricerca di persone armate. Inoltre, la città è il luogo ove ci si può attendere la *copia iudicis*. Data la diversa costruzione giuridica dello spazio urbano ed extra-urbano da parte di giurisprudenti e legislatori, occorre sottolineare l'originale (e, se non erro, unica) posizione assunta dall'autore del *De portacione*: l'assenza di giudici nel territorio che circonda la città è la ragione per cui le armi sono permesse al momento di attraversare lo spazio extra-urbano.⁸⁶ Analogamente, la presunzione legale per cui le armi indicano il «*malum animum*» del portatore sottolinea che il suo precipuo spazio di applicazione è quello urbano in quanto esse erano permesse a mercanti e viaggiatori.

Le norme romane, feudali o canoniche, per quanto vetuste o autoritative, non risolvevano tutti gli interrogativi che l'ambiente urbano proponeva ed i giuristi furono chiamati a negoziare tra fonti contraddittorie, esistenti disposizioni e casi imprevisi, e, talvolta, contrastanti norme statutarie.⁸⁷ Lasciando a parte le glosse, l'università, grazie al sistema delle *quaestiones*, si rivelò un ambiente ideale per affrontare problemi inerenti le armi. Tommaso degli Azzoguidi discusse l'affascinante questione se in una città dove vigevo la proibizione delle armi,

⁸⁵ Per la rettificazione dell'interpretazione data dalla glossa, vedi, ad esempio, ANDREAS DE YSERNIA ad L. F. 2.27.12, § *Si quis rusticus*, Napoli 1477, s. f.

⁸⁶ Non è questo il luogo per affrontare il problema di come giuristi e legislatori abbiano conciliato l'esistenza di spazi diversi, quello urbano, tendenzialmente disarmato, e quello extra-urbano, ove le armi erano permesse; né di come abbiano poi regolato il momento della transizione dall'uno all'altro. L'argomento sarà affrontato in un saggio di prossima pubblicazione da parte della Robbins Collection, Boalt Hall, School of Law, University of California Berkeley: *Privileges and Rights of Citizenship: Law and the Juridical Construction of Civil Society*.

⁸⁷ Per la percezione di questi problemi di coerenza tra diverse disposizioni, vedi *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, a cura di S. CAPRIOLI, Perugia 1996, vol. 1, pp. 331-32, rub. 356: «Incipit titulus de portacione armorum. Cum multa, varia et diversa capitula et ordinamente loquentia contra illos qui portant arma ad offensionem et defensionem sint in statuto communis et populi Perusii, que videntur ad invicem inter se adversari, et ex quibus multa dubia orta sunt et oriri possent in futurum: unde ad omnem ambiguitatem et contrarietatem tollendam, hac municipali lege duximus firmiter statuendum quod ...».

una persona colta armata al momento di partire per la caccia ai banniti, o al ritorno da questa, poteva essere arrestata e multata perché colta in violazione della proibizione statutaria. Apparentemente gli statuti davano indicazioni contraddittorie: mentre permettevano l'uccisione dei banniti proibivano l'impiego delle armi – il mezzo materiale per assicurare questa forma di giustizia. Sfortunatamente, la *quaestio* di Azzoguidi non giunse integralmente fino a noi. Essa ci è nota grazie a Nello da San Gimignano che la riportò estesamente nel suo *De bannitis* e Pietro d'Ancharano che la ricordò brevemente.⁸⁸ A prima vista, l'argomento affrontato da Azzoguidi sembra una delle tipiche questioni accademiche dibattute per dare sfoggio alla propria erudizione o abilità dialettica – un'impressione parzialmente confermata da Nello stesso che trovò la *quaestio* prolissa e ritenne opportuno riassumerla il meglio possibile. Nondimeno, questo problema compare nelle compilazioni statutarie. In Siena, per esempio, «li pilliatori de li sbanniti» potevano portare armi, nonostante il divieto statuario, e la determinazione della legalità della loro posizione fu lasciata alla discrezione del podestà.⁸⁹ Il tema affrontato da Azzoguidi è una indicazione della capacità dei giuristi di intravedere e risolvere le contraddizioni e le antinomie che la legislazione municipale veniva proponendo. Se le indicazioni fornite da Alberto Gandino sono attendibili, Tommaso da Piperata, Guido da Suzzara, Uberto da Bobbio e, ovviamente, Martino da Fano dedicarono diverse delle loro questioni a problemi relativi alle armi. Un più attento vaglio delle estanti collezioni di *quaestiones* può certo riservare ancora una qualche sorpresa.⁹⁰

Gandino adottò la collaudata formula della *quaestio* per presentare soluzioni ai più comuni problemi che un podestà o *assessor* poteva incontrare espletando le mansioni del proprio ufficio. In una città ove gli statuti proibiscono le armi, egli chiese, «può uno essere multato per essere accorso al luogo di un tumulto dopo che questo era già stato

⁸⁸ NELLUS DE SANCTO GEMINIANO, *De bannitis*, in: *Tractatus universi iuris* (nota 20), vol. XI, fols. 383v–384r, no. 48, ed anche fol. 379r, no. 13, per un altro breve riferimento a questa *quaestio*; PETRUS DE ANCHARANO ad c. *Canonum statuta* (X. 1.2.1), Bologna 1581, fol. 52, no. 254.

⁸⁹ *Il costituito del comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX–MCCCX*, Siena 1903, vol. II, p. 231, dist. V, rub. 5.

⁹⁰ Ad esempio il manoscritto Firenze, Biblioteca Riccardiana, 744, contiene una *quaestio* sull'intervallo di tempo che deve intercorrere tra «*percussio*» e morte per poter ritenere il percussore reo di omicidio, vedi F. MARTINO, Le «*quaestiones*» del manoscritto Firenze, Biblioteca Riccardiana, 744, in: *Rivista internazionale di diritto comune* 2 (1991), pp. 175–223, la *quaestio* è sommariamente descritta a p. 200.

sedato». La sua risposta fu che il ritardatario poteva esser multato.⁹¹ Poteva, inoltre, un padre essere multato per una infrazione in materia d'armi commessa dal figlio? In questo caso la sua risposta fu negativa – nonostante la diffusa convinzione che si potesse giungere al figlio attraverso il padre e viceversa.⁹² Con tratti pittoreschi egli dipinse pure una scena di vita urbana certo immaginabile in una città dove il podestà aveva l'obbligo di mandare in giro le guardie periodicamente in cerca di armi. Supponiamo che, Gandino scrive, mentre queste guardie s'avvicinano ad un gruppetto di quattro persone, uno di loro lascia cadere a terra un'arma proibita. I soldati la trovano ma, nonostante le loro domande, non riescono a determinare a chi appartenga. Può, in questo caso, il podestà punire tutti e quattro? Allegando una *quaestio* di Tommaso da Piperata, Gandino ritenne che il giudice potesse imporre la multa e, se uno dei quattro l'avesse pagata, questo bastava a liberare gli altri tre.⁹³ Ma anche questa *quaestio* non è un mera esercitazione accademica: gli statuti di Bologna la incorporarono.⁹⁴ Quelli di Siena disponevano che una persona dovesse essere ritenuta in contravvenzione anche se le armi fossero state opportunamente abbandonate.⁹⁵ Un'analoga situazione era contemplata dagli statuti di Perugia: se le guardie municipali avessero trovato un coltello, ad esempio, presso una persona, la pena per la trasgressione della proibizione statutaria sulle armi poteva essere imposta.⁹⁶ Altrove, per i redattori degli statuti la presenza di una guaina vuota bastava ad indicare la violazione della proibizione statutaria.⁹⁷

Dopo Gandino, Alberico da Rosate mise a fuoco una serie di problemi che nascevano dalla complessità dell'interpretazione degli statuti municipali.⁹⁸ Il materiale con cui lavorava non era nuovo e molti dei

⁹¹ GANDINUS, De multis questionibus (nota 20), p. 409, no. 14.

⁹² Ibid., p. 207, 104; GANDINUS, De maleficis (nota 20), pp. 357–358, § 14.

⁹³ GANDINUS, De multis questionibus (nota 20), pp. 413–14, no. 24; ID., Questiones statutorum (nota 20), pp. 208–09, no. 105. Questa *quaestio*, nota anche a Giovanni da Platea, viene attribuita a «Tancredus de Corne[lo]», vedi il suo commentario ad Inst. 4.18.5, § *Lege Cornelia* (nota 31), s. f., no. 106.

⁹⁴ Statuti di Bologna (nota 65), p. 227, lib. IV, rub. 67. In un'altra redazione dei medesimi statuti la *solutio* di Tommaso da Piperata è proposta in modo ancora più aderente, vedi ibid., p. 226.

⁹⁵ Il costituito del comune di Siena (nota 89), vol. II, p. 227, dist. V, rub. 1.

⁹⁶ Statuti di Perugia (nota 81), vol. II, p. 150, lib. III, rub. 133.

⁹⁷ *Statuti di Ascoli Piceno dell'anno MCCCLXXVII*, a cura di L. ZDEKAUER e P. SELLA, Roma 1910, p. 108, lib. III, rub. 33.

⁹⁸ A. ROMANO, *Le quaestiones disputatae nel Commentariun de statutis* di Alberico da Rosciate, in: *Aspetti dell'insegnamento giuridico nelle Università medievali. Le Quaestiones disputatae* IV, Reggio Calabria 1975.

casi affrontati si possono ritrovare in Gandino e nelle collezioni di *quaestiones*. Se ripetizioni ed elaborazioni sommarie abbondano, v'è pure la presentazione di soluzioni nuove. Nel rammentato caso delle guardie del podestà in cerca d'armi, egli ritenne che nessuna pena potesse essere imposta, perché mancava una convincente prova della colpevolezza e l'arma poteva essere stata deliberatamente gettata da un terzo. Inoltre, in accordo al principio per cui gli statuti dovevano essere interpretati in modo stretto, il trasgressore doveva essere colto in flagrante violazione per poter procedere all'imposizione della pena.⁹⁹ Rispetto al giudice Gandino, in Alberico la preoccupazione di garantire contro possibili abusi ed il problema della prova in sede giudiziale sono sentiti più vivamente.

Indicazioni ricavabili dalla prassi giudiziaria e consistenza nell'interpretazione erano, per Alberico, criteri sufficientemente validi per lasciare talune delle soluzioni che i suoi predecessori avevano elaborato. Proprio nella *quaestio* che attribuì a Martino da Fano, mettendo a fuoco la distinzione tra armi difensive ed offensive egli si chiese se la così-detta *panceria* o corsetto possa essere portata impunemente stante la proibizione di portare armi. Lo scopo per cui le armi difensive furono introdotte, come pure l'obiettivo della legislazione statutaria in materia d'armi, cioè prevenire i crimini, avevano indotto Gandino a ritenere che tali oggetti non fossero compresi nella proibizione, provvisto che gli statuti non disponessero altrimenti. Rifiutando la soluzione di Gandino, Alberico replicava che la prassi giudiziale tendeva all'inclusione. Inoltre, il linguaggio usato dalla Novella *De armis*, dalla *l. Armorum* e dal § *Item lex Cornelia*, non lasciava dubbi sulla loro inclusione nella proibizione statutaria, dato che le fonti ponevano gli scudi tra le armi. Solo il *c. De occidendis* poteva essere allegato a sostegno della tesi di Martino e di Gandino, cioè, nella determinazione delle armi ciò che andava considerato era lo scopo primario per cui un oggetto era stato fabbricato.¹⁰⁰ Ma le soluzioni elaborate da Alberico portano oltre il *De portacione* i cui pre-testi sono dati da questo vivace avvicinarsi di *quaestiones* di origine statutaria e non in materia d'armi.

⁹⁹ ALBERICUS DE ROSATE, *De statutis* (nota 20), fol. 42v, lib. II, no. 121; per alcune altre *quaestiones* in materia d'armi, *ibid.*, fol. 42r, nn. 114–115.

¹⁰⁰ *Ibid.*, fol. 42r, lib. II, no. 115; *id.* ad D. 50.16.41, *l. Armorum appellatione*, Venezia 1584, fol. 254r, e ad D. 48.6.9, *l. Armatos*, fol. 184v, no. 2; *id.*, *Dictionarium iuris*, Venezia 1575, p. 62, s. v. «arma».

In questo senso il *De portacione* segna un momento nuovo non tanto per la novità degli interrogativi affrontati, che non difettano, quanto per l'organizzazione sistematica di una serie di questioni che precedentemente erano disperse. In contrasto alla fioritura di trattati su altre materie, esso non pare aver generato un significativo seguito e non riuscì a ispirare integrazioni o addizioni. Una prima e parziale spiegazione per questa assenza di (jus)generatività la si può trovare nel fatto che problemi connessi alle armi erano discussi a livello di *consilia*. Bartolo, ad esempio, fu interrogato su quale pena si dovesse imporre ad una persona che morsicò via un dito dell'avversario durante una lite. Il dubbio sorse in quanto gli statuti di Castel della Pieve contenevano due gruppi di pene, una per crimini perpetrati con l'ausilio di armi, un'altro per quelli senza. In materia criminale, inoltre, gli statuti decretavano che, qualora insorgesse una fattispecie non contemplata dalle norme municipali, il procedimento da applicare fosse quello dell'analogia. Da questo, il dubbio se in sede criminale i denti non potessero essere trattati come le armi.¹⁰¹ In un altro caso apparentemente bizzarro, ad Angelo degli Ubaldi fu chiesto se una palla da gioco usata da bambini poteva essere trattata come un'arma.¹⁰² La frequenza con cui i consulti di Bartolo ed Angelo (la cui elaborazione di una operativa definizione del concetto di armi è intellettualmente notevole) vennero citati, mostra che questi casi apparentemente stravaganti contribuirono alla costruzione giuridica del termine «arma».¹⁰³

Inoltre, la presunzione negativa (*malum animum*) che gravava sui portatori di armi apriva la via al considerarle come una circostanza aggravante nella perpetrazione di un crimine. Baldo, con la sua consueta lucidità, presenta un caso tipico: supponiamo che lo statuto proibisca l'uso di armi e che Tizio assalga e percuota Sempronio con un'arma. Può Tizio essere doppiamente punito per aver violato la proibizione sul porto d'armi e per l'assalto armato e le percosse? La sua risposta fu che la doppia pena non potesse essere imposta, perché quando lo statuto punisce assalto e percosse con armi, né l'assalto né il portare armi sono elementi da considerarsi separatamente: essi costituiscono un'unica offesa, una sola fattispecie. La risposta di Baldo non può

¹⁰¹ BARTOLUS DE SAXOFERRATO, *Consilia, quaestiones, tractatus*, Lione 1547, fol. 30, cons. no. 106; per un testo manoscritto, con variazioni nella presentazione del *punctus*, vedi Bologna, Collegio di Spagna, 126, fol. 146v.

¹⁰² ANGELUS DE UBALDIS, *Consilia*, Lione 1551, fol. 225r-v, cons. no. 317.

¹⁰³ Le posizioni di Bartolo e Angelo vennero riprese da DOMENICO TOSCHI, *Practicae conclusiones*, Francoforte s. M. 1621, vol. I, p. 262, s. v. «*armorum appellatione*».

essere data per scontata, sebbene Bartolo lo avesse anticipato, poiché Iacopo da Belviso sostenne la dottrina della doppia pena.¹⁰⁴ Inoltre, nonostante la presunzione del *malum animum*, i giuristi suggerivano di trattare lenientemente la mera infrazione della proibizione, cioè qualora non fosse stata accompagnata da un crimine¹⁰⁵ – il che può spiegare come mai istanze di sola violazione della proibizione non abbiano lasciato una traccia giurisprudenziale più vistosa di quanto ci si attenderebbe a prima vista.¹⁰⁶ L'occorrenza del fatto criminale era pure il criterio che determinava come il termine «*arma*» dovesse essere inteso: prima del crimine si applicava l'*interpretatio stricta* escludendo, ad esempio, armi difensive e/o improprie; dopo il fatto criminale quella *extensiva* in ossequio alla *l. Armorum appellatione* che prevedeva non solo l'inclusione di scudi (armi difensive), ma anche di bastoni e pietre, tra le armi propriamente dette.¹⁰⁷

Il quadro finora tracciato, tuttavia, non da interamente ragione della poca fortuna di cui godette il *De portacione*, nonostante il tentativo di risollevarne le sorti mediante l'attribuzione al magnetico nome di Bartolo. Se alcune ipotesi possono essere formulate, suggerirei: primo, l'insufficiente elaborazione della dimensione criminale nelle fonti; secondo, la diversità delle indicazioni ricavabili dalle stesse fonti, pur stando il ruolo dominante assunto dalla proibizione tardo-imperiale; terzo, le mutate condizioni socio-politiche, nonché la diversità delle armi manifatturate.¹⁰⁸ Più che la necessità di limitare o disciplinare la violenza all'interno delle città, l'ambiguità stessa delle armi – necessarie,¹⁰⁹ per l'esercito e la difesa; tradizionale privilegio della nobiltà ma anche agognato simbolo di *status* per i *ditissimi burgenses*; la molte-

¹⁰⁴ IACOBUS DE BELVISO ad N. 85=A. 6.13. pf., § *Magnum* (nota 33), fol. 49r.

¹⁰⁵ Ad esempio, IOHANNES BERTACCHINUS, *Repertorium*, Lione 1539, vol. I, fol. 136v, s. v. «*armorum portatio*», allegando BARTOLUS ad D. 48.2.6, *l. Levia crimina*.

¹⁰⁶ Il discorso muta, ovviamente, quando si comincia ad esaminare la legislazione statutaria, in particolare le sezioni dedicate al tracciare una mappa il più dettagliata possibile dei *maleficia*.

¹⁰⁷ D. 50.16.41; Inst. 4.15.6 in c.; e D. 43.16.3.2. Per il criterio con cui scegliere tra interpretazione lata e ristretta, vedi IOHANNES BERTACCHINUS, *Repertorium* (nota 105), vol. I, fol. 136v, s. v. «*arma*».

¹⁰⁸ A questo proposito basti comparare la lista degli oggetti proibiti contenuta nella Novella *De armis* con la varietà della nomenclatura ricavabile dagli statuti – pur concedendo che ad un diverso nome non corrisponda necessariamente un diverso oggetto.

¹⁰⁹ Il binomio «*leges-arma*» appare in C. prooem. const. *Summa rei publicae*; C. 3.44.15; D. prooem. const. *Deo auctore*; e Inst. prooem. const. *Imperatoriam maiestatem*.

plicità degli usi, non sempre determinabili a priori,¹¹⁰ dall'*ad nocendum* all'efficacia nel bilanciare sproporzioni nella forza fisica; la radicata distinzione, d'ispirazione Isidoriana,¹¹¹ tra armi difensive ed offensive; nonché la consapevolezza che ogni strumento, se usato impropriamente,¹¹² poteva trasformarsi in un'arma – richiedeva un calibrato intervento da parte del legislatore cittadino. Mentre i giuristi, con un occhio alle vicende municipali, venivano glossando le fonti sia civili che canoniche, il legislatore veniva tracciando una articolata mappa delle violazioni e delle corrispettive penalità. Passata l'esitazione iniziale, gli statuti monopolizzarono per intero questo nuovo campo, senza per questo escludere un proprio ruolo dei giuristi che furono frequentemente consultati su questioni particolari, come indicano i consulti di Bartolo, Baldo e Angelo. Lasciando pure aperta l'importante questione dell'implementazione e dell'efficacia delle norme statutarie, è lo statuto che definisce che cosa siano le armi, distingue tra permesse e non, determina gli spazi della loro portabilità, e affronta nuovi problemi come quello posto dalle armi da fuoco al momento della loro comparsa o quello dell'industriosità nella produzione di coltelli di svariate forme allo scopo di sfruttare al massimo la concessione imperiale aggirando talvolta la proibizione.¹¹³ Emblematico di questo trasferimento di competenze è che a Firenze, per esempio, la «*materia armorum*» divenne nel corso del Quattrocento competenza di una magistratura laica come gli Otto di Guardia. In altri termini, la poca 'fortuna' del *De portacione* deriva dal suo nasce già vecchio: una *summa* di casi con soluzioni brillanti e di certo interessanti,¹¹⁴ se considerati

¹¹⁰ Per questo aspetto delle armi, vedi BALDUS ad X. 3.1.2, c. *Clerici arma* (nota 64), fol. 313v, n. 7; e, per un caso in cui le armi vengono usate per legittima difesa, *Consilia*, Venezia 1575, vol. IV, fol. 69rv, cons. n. 312.

¹¹¹ ISIDORUS HISPALIENSIS, *Etymologiae*, a cura di W. M. LINDSAY, Oxford 1911, XVIII, v; *Papias vocabulista*, Venezia 1496, s.v. «*arma*».

¹¹² Per la consapevolezza che ogni oggetto, se usato impropriamente, poteva trasformarsi in arma vedi C. 23 q. 5 c. 8, c. *De occidendis*. ALBERICO DA ROSATE allegava proprio questo canone per sottolineare come il termine «*arma*» includesse ogni oggetto che poteva essere usato per offendere un'altra persona, vedi *Dictionary* (nota 100), s.v. «*arma*». Questa *lata interpretatio* venne vivacemente contrastata da Angelo degli Ubaldi nel già citato *consilium* (nota 102) e nel commentario ad D. 47.2.55.2, l. *Si pignore*, § *Furem*, Lione 1548, fol. 85r, no. 1-2.

¹¹³ Particolarmente nel caso dei coltelli, la possibilità di un aggirio della proibizione è indicata da Bartolo: lo scopo dichiarato può essere diverso dalle reali intenzioni del portatore; vedi BARTOLUS ad D. 48.6.1, l. *Lege Iulia* (nota 28), fol. 175v, n. 2.

¹¹⁴ Tra gli spunti brillanti del trattato basti indicare l'utilizzazione di D. 47.11.9, l. *Sunt quaedam*, un passo non sfruttato dalla Glossa accursiana, per mostrare come il termine «*arma*» sia anche una funzione di quello che, con terminologia moderna, viene

singolarmente, che attesta del già avvenuto. Nonostante questo 'ritardo', tipico di qualsiasi diritto, il testo rimane come una testimonianza dello sforzo compiuto delle città medievali per controllare la violenza urbana; ai giuristi il merito di avere guidato questo sforzo sollevando *quaestiones*, dando *consilia* e rivisitando le fonti. Condensando a modo di *summa* l'esperienza giuridica precedente il *De portacione* provvede di un «*ordo*» chi voglia addentrarsi nell'universo di eccezioni costituito dalle norme statutarie. In altri termini, lo si può considerare come una sorta di mappa dello spazio medievale – una mappa che, se disegnata da un cartografo profano, avrebbe portato la scritta «*hic sunt leones*» nel territorio circostante la città.

Edizione

Uno degli immancabili interrogativi che insorgono a proposito di disattribuzioni è se il testo in questione dopotutto meriti una sua edizione. Tolto il prestigio del nome che attira attenzione e rivelato l'ingenuo artificio dello *scriptor*, lo si potrebbe abbandonare a quell'oblio a cui era forse destinato prima che quella *pia fraus* intervenisse. D'altra parte non mancano ragioni per giustificare la violenza testuale di una edizione: rendere il testo accessibile, integrare marginalmente la bibliografia di Martino da Fano e gettare un poco di luce sugli interessi sociali dei giuristi delle generazioni tra Accursio e Bartolo. Queste ragioni però non persuadono in tutto. Per lo *scriptor* il nome era in funzione del problema: rispetto al nome di prestigio, occorre recuperare o riscoprire il problema e l'*interpretatio* che di questo ne dettero i giuristi – un modo per non perdersi accostando quell'universo di eccezioni che sono le norme statutarie cresciuto più per alluvione che per altro.

La presente edizione è basata sui mss. Vat. lat. 2693 e Madrid, Biblioteca Nacional, 2145, integrati, in caso di lacune per homoeoteuton e erronee o incomprensibili allegazioni, dal Hs. 5 della Staatliche Bibliothek di Eichstätt che presenta una tradizione testuale molto vicina a quella del ms. vaticano e madrileno, seguito in questo dal ms. 17 della Biblioteca Nacional di Madrid. Dipendenti dallo stesso anti-grafo, il madrileno 2209 e il ms. 284 della Biblioteca de la Universitat di Barcellona riproducono un testo che lascia a desiderare sotto il profilo dell'intelligenza dell'argomentazione.

definito come il contesto culturale o antropologico. Sullo sfondo di una peculiare usanza in vigore nell'Arabia, questa *lex* tratta le pietre come se fossero armi.

Manoscritti

A Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2693, fols. 121v–123r.

B Eichstätt, Staatliche Bibliothek, Hs 5 (già 33), fols. 101ra-102rb.

C Madrid, Biblioteca Nacional, 2209, fols. 178-ra-179va.

D Madrid, Biblioteca Nacional, 17, fol. 189rb-vb.

E Barcelona, Biblioteca de la Universitat, 284, fols. 174ra-275vb.

F Madrid, Biblioteca Nacional, 2145, fols. 30ra-31vb.

De portacione armorum

Incipit¹ tractatus armorum. Iuxta² materiam armorum, quero primo an pena statuta a lege contra portantes arma habeat locum contra clericos? Et videtur quod non, quia non sunt subditi iudici seculari, ut in auten. Statuimus, C. de episcopis et clericis (post C. 1.3.33(32) in c.). Ergo aliqua pena non poterit³ propter hoc imponi per legem, nam non subditos⁴ lex non ligat,⁵ C. de colonis Palestinensis, l. i, libro xi (C. 11.51[50].1), ff. de iurisdictione omnium iudicum, l. finali (D. 2.1.20). Contrarium credo quia non parcitur clerico si faciat⁶ contra utilitatem publicam, C. de episcopali audientia, l. Addictos (C. 1.4.6). Sed ex portacione armorum leditur res publica, ff. [ad legem Iuliam] de vi publica, l. i (D. 48.6.1), faciliter ergo⁷ quis propter arma facit malum, C. de his qui ad ecclesias confugiunt, l. iii (C. 1.12.3), quia redditur audacior.⁸ Item, quia imperator dedit clericis privilegium ut non respondeant coram iudice seculari, in auten. Statuimus, unde tale privilegium non videtur sibi preiudicare, arg. C. de bonis libertorum, l. finali, in fine (C. 6.4.4). Item, quia propter privilegium non debet tota res publica vacillare, C. de privilegiis scholarium, l. ii (C. 12.29(30).2), circa finem. Cum ergo crimina fient flagitiosa, non videtur eos⁹ remitti, arg. l. preallegata. Et pro hoc videtur textus, nam clericus tenetur de pace violata, ad minus ut possit puniri per iudicem secularem pena

¹ Hic incipit **D**.

² iuxta hanc **B** circa **C E**.

³ potest **D** poterit eis **B C E**.

⁴ subiectos imperatori **D B**.

⁵ leges non ligant **D F**.

⁶ facit **D** qui facit **C** qui non facit **E**.

⁷ facilius enim **D B C** facilius **F**.

⁸ ut ibi notatur *post* audacior *add.* **B** ut ibi **C E**.

⁹ eis **B E C**.

pecuniaria, per ecclesiam pena canonica,¹⁰ in feudis, de [pace tenenda et eius violatoribus,] in principio (LF. 2.27.1). Non autem est dubium quin videatur violator pacis qui defert arma.¹¹

Sed nunquid habenti iurisdictionem, ad tuitionem sue iurisdictionis, licet arma portare?¹² Dic quod sic; nam aliter non posset iurisdictionem exercere,¹³ pro quo ff. de officio eius cui mandata, l. i, § finali (D. 1.21.1.1), et l. ii, ff. de iurisdictione omnium iudicum¹⁴ (D. 2.1.2).

Sed an ille, qui habet iurisdictionem, possit auferre arma? Videtur quod non, quia ad solum principem pertinet cognicio armorum, ut C. ut armorum usus¹⁵ (C. 11.47[46]), per totum, in feudis,¹⁶ que sint regalia principis (L. F. 2.55). Sed dico contra, ut hic glossa, in feudis, de pace tenenda, c. Si quis rusticus (L. F. 2.27.12). Unde,¹⁷ cum liceat cognoscere de homicidio, multo magis de eo quod est minus, arg. C. de agentibus in rebus, l. Ex eo (C. 12.20.4 pr.), circa medium. Sed hic videtur dicere quod puniat¹⁸ portantes arma nomine principis; sed idem dico hodie, cum confiscationem habeat, qui habet iurisdictionem. Nam secundum quod punitio armorum pertinet¹⁹ ad regem, sic salinarum et pedagiorum. Tamen vides²⁰ hodie quod plures habent pedagia et salinaria; pro hoc quia²¹ iudices habentes territorium possunt deputare aliquem qui auferat arma in quocumque loco,²² ut in auten. de armis, § Hanc igitur, versiculo 'deputantibus' (N. 85=A. 6.13.3 in c.).²³

¹⁰ per-canonicam: per ecclesiasticum pena pecuniaria seu canonica **B** per iudicem ecclesiasticum corporali **C E**.

¹¹ Non-pacis: pacis *om.* **A** non autem est dubium [quin] videatur violator pacis qui ducit arma **D** modo non videtur dubium quin deferens arma videatur violator pacis **B** tertio non est dubium quod ferens arma videatur esse violator pacis **C E** non autem est dubium quin videatur violator pacis qui defert arma **F**.

¹² licet arma portare *om.* **A**.

¹³ ut C. de usu. armo. per totum *post* exercere *add.* **D**.

¹⁴ ff. de iur. omn. iud. l. *om. ex homoeotel.* **A**.

¹⁵ ut-usus *om. ex homoeotel.* **A D**.

¹⁶ in feudis *om.* **A**.

¹⁷ cum tamen **B C E**.

¹⁸ puniantur **B C E**.

¹⁹ pertinebat **B C** spectabat **E**.

²⁰ vidi **A F**.

²¹ quod **D**.

²² deputare-loco: punire aliquem qui deferat arma et in quocumque loco **A F**.

²³ Et no. quod in quocumque loco possunt arma auferri, in dicto § igitur, in fine, ibi, quibuscumque *post* deputantibus *add.* **C E**.

Sed nunquid preses vel baro potest²⁴ dare licentiam portandi arma? Videtur quod sic, si forte habeat inimicos, arg. ff. de vi et vi armata, l. i, § Quod igitur²⁵ (D. 43.16.1.15), [ad legem Iuliam] de vi²⁶ publica, l. penultima (D. 48.6.11). Ymmo et inimicis conceduntur, C. de erogatione militaris annone, l. cum sepe (C. 12.37(38).17), nam securitatem dare ad principem pertinet, in auten. de mandatis principum, § Patrocinia (N. 17=A. 3.4.13), C. de his qui ad ecclesias confugiunt, l. Denunciamus (C. 1.12.5). Sed contra, quia dispensacio contra legem ad principem²⁷ pertinet,²⁸ vel senatum, ut C. de legibus, l. finali (C. 1.14.12), de fluminibus, l. Quominus (D. 43.12.2), de aqua [et aque] pluvie arcende, l. Quod principis (D. 39.3.23). Cum ergo lex prohibeat arma portare ut hic, dico ergo²⁹ quod non possit aliquis nisi princeps³⁰ concedere licentiam portandi,³¹ cum bellum indicere et portacio armorum,³² etc., ff. de captivis, l. Postliminium (D. 49.15.19), ad hoc in auten. ut iudices sine quoquo suffragio, § Interdicimus (N. 8=A. 2.2.13), auten. de mandatis principum, § Eos (N. 17=A. 3.4.10), coll. iii, infra de collatoribus, § Iubemus la ii, § Et enim (N. 128=A. 9.14.21 in c.), ut nulli iudicum (N. 134=A. 9.9.2). Nec obstat si³³ possunt prohibere, quia facilius permititur prohibicio quam permissio, ff. quod vi aut clam, l. iii, § Plane (D. 43.24.3.4), ff. de aqua [et aque] pluvie arcende, l. Si cui, in principio, et § finali (D. 39.3.1, 1.23), et l. Quod principis (D. 39.3.23).

Et iuxta hoc debetis³⁴ scire, quod quedam sunt arma non introducta immediate ad usum armorum, licet aliquando habeant effectum armorum,³⁵ ut sunt lapides fustes, et ita loquitur Insti. de interdictis, § Armorum³⁶ (I. 4.15.6 in c), de verborum significatione, l. Armorum (D. 50.16.41). Et talia arma dico quod quilibet per se portare potest, arg.

²⁴ posit **D** possunt **B C**.

²⁵ cum ergo **B** cum igitur **C D E**.

²⁶ armata-vi *om. ex homoeotel.* **A F**.

²⁷ ducem **E**.

²⁸ vel ad presidem *post* pertinet *add.* **A F**.

²⁹ dico ergo: dico **D** deducitur ergo **B** dicam ergo **C E**.

³⁰ contra hoc dispensare seu *post* princeps *add.* **B C E**.

³¹ portandi *om.* **B C**.

³² cum-armorum: cum volunt iudici portacio armorum **A** cum vult iudici portacio armorum **D** cum bellum indicere portacio armorum etc. **B** ut bellum incitet portacio armorum **C** cum bellum incitet portacio armorum **E**.

³³ quod **B C E** quia **D**.

³⁴ debes **B C E**.

³⁵ effectum armorum: effectum **A F** effectum ad usum **D** effectum [ad usum *del.*] armorum **B** officium armorum **C E**.

³⁶ § Qui autem (It. 4. 15. 6 in c.) **B C E**.

Sanctum⁵⁷ (D. 1.8.8). Item⁵⁸ pro hoc in speciali, C. de erogatione militari annone, l. finali (C. 12.37(38).19), libro x, et est casus in l. i, C. ut armorum usus (C. 11.47(46).1), cum indistincte prohibeat portacionem armorum et non dicit de quibus, iam⁵⁹ de omnibus intelligatur,⁶⁰ quia qui omne dicit, et cet., ff. de heredibus instituendis, l. Hoc articulo (D. 28.5.29), facit in auten. de mandatis principum, § finali (N. 17=A. 3.4.17). Nec obstat quod potest concedere securitatem, quod⁶¹ verum est iure non facti,⁶² ff. de peculio, l. Sed si dampnum, § Si [ipse] servus (D. 15.1.9.7).

Sed nunquid ab herede portante arma vetita possit peti? Videtur quod non, sicut nec in ingrato⁶³ ut ex debito defuncti, l. i, de revocanda donatione, in fine, et l. finali, in fine (C. 8.55[56].1, 10); sicut in alio ingrato, C. de inofficioso testamento, l. omnimodo (C. 3.28.30), sic in servo domino non iuvante, ff. [de senatus consulto] Silaniano, l. i, § finali (D. 29.5.1.38). Econtra videtur quod eo quod⁶⁴ portat arma vetita modo res nihilominus posset peti, arg. ff. de publicanis, l. commissa (D. 39.4.14), sic in herede non vendicante mortem defuncti, unde a coheredibus suis bona⁶⁵ possunt peti, ff. [de senatus consulto] Silaniano, l. Gayus (D. 29.5.22).⁶⁶

Sed⁶⁷ nunquid si sit certa pena de consuetudine contra portantes arma, nunquid faciens contra ultra illam penam debet⁶⁸ arma perdere, videtur glossa quod sic, in feudis, de pace violata, § Si quis rusticus (L. F. 2.27.12), pro hoc facit ff. [ad legem Iuliam] de vi publica, l. ii (D. 48.6.2), videtur expressum in auten. de armis, § i (N. 85=A. 6.13.1), colla. vi.

⁵⁷ l. item **A F** l. eccle. **D** l. sanctum **B** dicta l. sanctum **C** l. sanctum **E**.

⁵⁸ ergo **A F D**.

⁵⁹ ideo **D B C** om. **E**.

⁶⁰ intelligam **B** intellige **C** intelligitur **E**.

⁶¹ quia **B C E**.

⁶² de iure non de facto **B**.

⁶³ nec-ingratitude: nec ingratitude **A F D C**, sed-ingrato: Sed nunquid ab herede portante arma vetita potest peti hereditas, videtur quod sic, nec committitur ingratitude **E**.

⁶⁴ quod-quod: pro eo quod **C** eum qui **E**.

⁶⁵ coheredibus-bona: coheredibus suis pecunia **A F** heredibus suis hereditas **D** heredibus suis bona **C E**.

⁶⁶ Sed-Gayus om. **B**.

⁶⁷ Item **D**.

⁶⁸ faciens-debet: faciens contra illam debet **A** contra illam debeant **D** ultra illam penam videatur **B** ultra illam videtur **C E** ultra illam debet arma perdere **F**.

Set pone:⁶⁹ aliquis in domo sua reperitur armatus, queritur⁷⁰ an possit puniri pena statuta contra portantes arma? Dico quod non; nam⁷¹ ad hoc quod ipse teneatur ad penam oportet quod⁷² deprehendatur cum armis illis,⁷³ sicut dicitur de fera bestia, que non dicitur alicuius⁷⁴ donec sit capta, ut Insti., de rerum divisione, § Illud quesitum (I. 2.1.13), ff. de aquirendo rerum, l. Naturalem, § i (D. 41.1.5.1); pro hoc in fure, ff. de furtis, l. iii (D. 47.2.3). Crederem tamen, quod nisi rationabilis causa possit ostendi, quod sic stabat armatus, quod sit contra eum presumptio, ut pena statuta possit puniri, potissime si deferat arma invasionis, arg. ff. de iniuriis, l. lex Cornelia, in fine, cum l. sequenti (D. 47.10.5, 6), [ad legem Cornelianam] de sicariis, l. Eiusdem (D. 48.8.3), de penis, l. Si quis aliquid, § [Qui] abortionis aut amatorium (D. 48.19.38.5).

Sed quid si aliquis fuerit una nocte pluribus vicibus repertus, nunquid punietur una pena vel pro qualibet vice que fuerit repertus armatus punietur sua pena? Et videtur quod pro qualibet vice teneatur ad penam,⁷⁵ arg. ff. ad legem Aquiliam, [l.] Illud, § Si idem (D. 9.2.32.1), C. de fugitivis servis, l. Quicumque (C. 6.1.4), de re militari, contra publicam, ad finem (C. 12.35(36).14), de cursu publico, l. Nemo (C. 12.50(51).17), libro xii, in fine. Pro hoc facit ff. de furtis, l. Inter omnes, § finali⁷⁶ (D. 47.2.46.9), et l. Interdum (D. 47.2.49), in principio, ff. de servitutibus rusticorum prediorum, l. una est via (D. 8.3.18), de iniuriis, l. Pretor edixit (D. 47.10.7.6), et l. Si plures (D. 47.10.34), et de consulibus, l. Sancimus, la ii (C. 12.3.5), libro xii. Pro hoc nam prima pena non debet tolli per secundam, sicut primum privilegium non tollitur per secundum, C. de dignitatibus, l. iii⁷⁷ (C. 12.1.3), libro xii, de agentibus, l. finali (C. 12.20.6), libro xii. Pro hoc in matre,⁷⁸ que secundo nubit, nam habet relinquere certam partem filiis primi

⁶⁹ quod si *post pone add. D.*

⁷⁰ queritur *om. D.*

⁷¹ nam *om. A.*

⁷² ipse *post quod add. B.*

⁷³ illis *om. D.*

⁷⁴ dicitur alicuius: esse *post dicitur add. B.*, esse *post alicuius add. D.*

⁷⁵ Sed-penam: Sed quid si pluribus vicibus aliquis una nocte armatus fuerit repertus, an pro qualibet vice teneatur ad penam statutam, videtur quod sic **B** Sed nunquid si pluribus vicibus aliquis armatus sit repertus una nocte pro qualibet vice teneatur ad penam statutam, videtur quod sic **C E**.

⁷⁶ nemo-finali *om. ex homoeutel. B.*

⁷⁷ l. ii **A**.

⁷⁸ muliere **B**.

matrimonii, C. de secundis nuptiis, l. Hac edictali (C. 5.9.6), in principio. Pro hoc nam si aliquis⁷⁹ comitat uno impetu incestum et adulterium de utroque potest accusari, ff. [ad legem Iuliam] de adulteris, l. Si adulterium cum incestu (D. 48.5.39[38]), pro hoc quia penitentia unius delicti non debet esse remissio alterius, ff. de privatis delictis, l. ii (D. 47.1.2). Posito quod illa nocte sit pluries repertus, nam de omnibus⁸⁰ potest puniri, ut dicitur in frangente arborem, que est subtus terram una arbor, super terram autem sunt plures arbores, et⁸¹ tenetur ratione plurimum succissorum, ff. de arborum furtim cesarum, [Si] gemina arbor (D. 47.7.10). Econtra videtur quod tantum de una vice sit puniendus, sicut dicitur de patre qui nominat filium⁸² legitimum unum de naturalibus, nam sufficit de omnibus una nominatio, in auten. ut liceat matri et avie, § ad haec (N. 117=A. 8.13.2), coll. viii. Pro hoc in patre adoptante qui debet esse maior adoptato xviii annis, et si plures habuit⁸³ adoptare sufficit quam ad omnes, Insti. de adoptionibus, § Minorem (I. 1.11.4), cum glossa. Quid dicimus? Dico⁸⁴ quod si fuit pluries repertus antequam domum aliquam intraverit, si postea inveniatur,⁸⁵ quod teneatur tantum ad unam penam. Si autem postquam fuerit repertus intravit aliquam domum, si postea inveniat, tenetur pro qualibet ad penam, sic intellige⁸⁶ leges superius allegate, licet alibi sic distinguere possit, quia aut auferebantur ei arma cuiuslibet vice, et tunc pro omnibus tenebatur; aut non auferebantur ei et cum eisdem armis⁸⁷ reperiebatur armatus, et tunc tenetur tantum pro una, arg. ff. de furtis, l. Vulgaris (D. 47.2.21), in principio, cum sua glossa.⁸⁸ Mar.⁸⁹

Sed quero nunquid possitensem quis tenere in domo sua? Breviter⁹⁰ dico quod non, quia quibusdam est permissum privilegio,⁹¹ ergo de iure communi est prohibitum, ut no. glo. C. de prepositis sacri cubiculi, l. i

⁷⁹ quis **B**.

⁸⁰ nichilominus **A F**.

⁸¹ sic *post* et *add.* **C**.

⁸² patre – filium *om.* **A**.

⁸³ velit **B C E**.

⁸⁴ credo **B C E**.

⁸⁵ si postea inveniatur *om.* **B C**.

⁸⁶ intelligo **C E** l. sancimus **A F**.

⁸⁷ armis *om.* **A**.

⁸⁸ cum glossa **B** cum sinilibus **C E**.

⁸⁹ Mar. *om.* **B C E F**.

⁹⁰ breviter *om.* **A**.

⁹¹ per privilegium **B C E**.

(C. 12.5.1), libro xii. Sed nunquid fustes et lapides est permissum tenere in domo sua? Breviter dico quod sic, sic voluit glossa C. de fabricensibus (C. 11.10[9]), in rubrica, libro x.

Sed nunquid si⁹² portat corsetum teneatur pena statuti? Dico quod non, quia corsetus est inventus ad tuicionem corporis et talia arma possunt deferri impune, ff. [ad legem Iuliam] de vi publica, l. i (D. 48.6.1), nam statutum debet intelligi de talibus armis, que immediate sunt parata ad nocendum. Mar.⁹³

Sed nunquid lapidem in manu portans tenetur ad certam penam? Dic⁹⁴ quod non, per l. Omne delictum, § [Si] quis commilitonem, ff. de re militari (D. 49.16.6.6), Mar.⁹⁵ Pro hoc facit glossa, C. de fabricensibus (C. 11.10[9]), in rubrica. Et vide quod habes⁹⁶ supra in versiculo, et iuxta.⁹⁷ Et intelligunt quidam,⁹⁸ nisi ex eo sit dampnum datum,⁹⁹ quia tunc tenetur, in l. armorum, ff. de verborum significatione (D. 50.17.41), et Insti., de publicis iudiciis, § Item (It. 4.18.4), ff. de vi et vi armata, l. iii, § Armis (D. 43.16.3.2), et ff. de auro argento legato, l. Quamvis (D. 34.2.26). Micius tamen ageretur quam si arma essent, ff. [ad legem Iuliam] de sicariis, l. i, § Sed si clavi (D. 48.8.1.3 in c.), et § Si quis commilitonem (D. 49.16.6.6), supra allegato.

Set pone aliquis defert tantum unum gladium, pena est statuta contra portantes arma, nunquid pena statuti debet puniri? ¹⁰⁰ Dico breviter¹⁰¹ quod sic, et facit contra statutum ac si plura arma portaret, arg. in illo qui aperit testamentum seu¹⁰² partem testamenti, ff. [de senatus consulto] Silaniano, l. iii, § Si quis tabulas (D. 29.5.3.23), sic etiam in tutore, ff. de legatis i, l. Etiam si partis (D. 30.1.111), ad quod ff. de verborum significatione, l. Itinere faciendo (D. 50.16.3), ad quod ff. de verborum obligatione, l. Stipulationum alie, § finali (D. 45.1.5.4), sic in arbore cisa, ff. arborum furtim cesarum, l. Furtim, § i (D. 47.7.7.1), sic in congregacione hominis, ff. de vi bonorum raptorum, l. ii, § Si quis

⁹² qui **B C E**.

⁹³ Mar. *om.* **B C E**.

⁹⁴ Sed nunquid qui portat lapidem in manu tenetur ad penam, dico **B C** Sed nunquid qui portat lapidem in manu tenetur pena statuti, dico **E**.

⁹⁵ Mar. *om.* **B C E**.

⁹⁶ habeo **B**.

⁹⁷ iuxta **B om. C E**.

⁹⁸ intelligunt quidam: quia intelligo verum **B** et nota quod intelligo **C E**.

⁹⁹ ex-datum: dampnum dedit cum eo **B** damnum dederit cum eo **C**.

¹⁰⁰ in totum *post* puniri *add.* **B C E**.

¹⁰¹ breviter *om.* **B C E**.

¹⁰² testamentum seu *om.* **B C E**.

(D. 47.8.2.12), ergo et cet. Si autem non esset certa pena statuta, credo quod mitius¹⁰³ esset agendum, quam si deferret arma, sic dicitur in surripiente animalia, ff. de [lege Iulia] ambitus, l. i, § Centum (D. 48.14.1.1), de penis, l. Aut facta, § Quantitas, (D. 48.19.16.7). Mar.¹⁰⁴

Sed queritur si famulo¹⁰⁵ secum existenti¹⁰⁶ facit quis deferre arma, an teneantur sicut ipse deferret? Dico¹⁰⁷ quod non, arg. ff. de furtis, l. Si quis, § Profferendi (D. 47.2.35).¹⁰⁸ Mar.¹⁰⁹

Explicit tractatus armorum.

¹⁰³ minus et mitius **C**.

¹⁰⁴ Mar. *om.* **B C E**.

¹⁰⁵ garconem **B** garsoni **C**.

¹⁰⁶ eunti **C**.

¹⁰⁷ dic **C**.

¹⁰⁸ Sed-Profferendi *om.* **E**.

¹⁰⁹ Mar. *om.* **B C E**, Bartolus *post* Mar. *add.* **A**.